

**Procedure Operative
AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO (APB)**

**MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE
DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI**

AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO (APB)

DATA	NOTE
01/01/2012	Inserimento collegamento univoco e informatico alle coordinate bancarie/postali sul sito internet https://www.pubbliservizi.it/it/impressum.html
01/01/2013	Principali aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none"> • Modalità di presentazione della domanda: raggiungibile dal sito internet https://www.pubbliservizi.it/it/servizio-elettrico/distribuzione/connessioni.html • Inserimento Allegato 1 "Soluzioni tecniche standard e costi medi relativi alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione in BT e MT alle reti di APB e "Tabella costi" contenuta nel capitolo "Costi medi di riferimento per la realizzazione delle soluzioni convenzionali per la connessione"; • Allegato 4: Inserimento schede con specifiche relative alle camerette per le giunzioni MT.
01/01/2014	Principali aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none"> • Inserimento "Tipologie di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e benefici tariffari"; • Inserimento Allegato 2 "Modalità e costi dell'iter autorizzativo necessario per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione"; • Inserimento Allegato 3 "Specifica tecnica per la misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione connessi alle reti di distribuzione di APB"; • Eliminazione capitolo su Garanzia; • Adeguamenti normativi a seguito confronto ARERA
01/06/2015	Principali aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none"> • Connessione dei sistemi di accumulo alla rete di distribuzione in accordo alle delibere ARERA 574/2014/R/EEL e 642/2014/R/EEL; • Scopo e ambito di applicazione; • Definizioni; • Struttura della domanda di connessione; • Contenuti del preventivo; • Allegato 1 "Soluzioni tecniche standard e costi medi relativi alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione in BT e MT alle reti di APB; • Allegato 3 inserimento "Misura dell'energia nel caso di connessione di sistema di accumulo". • Aggiornamento Allegato 3 "Misura dell'energia nel caso di connessione di sistema di accumulo" con riferimento a quanto previsto dalle delibere ARERA n. 595/2014/R/EEL e 574/2014/R/EEL
01/01/2016	Aggiornamento in accordo alla delibera 400/2015/R/EEL in merito alla connessione di impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015. Principale aggiornamento: inserimento Capitolo 17 "Richiesta di connessione per impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015"
01/01/2017	Aggiornamenti capitoli: <ul style="list-style-type: none"> • Modalità di presentazione della domanda • Corrispettivi per 'ottenimento del preventivo e modalità di pagamento • Termini per la validità della soluzione di connessione in caso di nuovo preventivo • Procedura nel caso di lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura
01/01/2020	Principali aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none"> • Nuova modulistica di connessione disponibile nel sito https://www.pubbliservizi.it/it/servizio-elettrico/distribuzione/connessioni.html • Aggiornamento richieste di connessione in procedura semplificata/ ordinaria • Adeguamento servizio di misura ai sensi della delibera 568/2019/R/EEL • Procedura ai sensi della delibera 315/2020/R/EEL impianti di produzione P <=800 W • Aggiornamento Allegati 1,2,3
31/01/2023	Principali aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento richieste di connessione in procedura semplificata delibera 674/2022/R/EEL
14/08/2023	Aggiornamenti CE produzione impianti < 20 kW
01/09/2023	Integrazione SGU ex Del. 540/2021/R/eel ARERA

INDICE

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
2. SCENARIO NORMATIVO
3. RIFERIMENTI
4. DEFINIZIONI
5. RICHIESTE DI CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
 - 5.1 TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE
 - 5.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE
6. RICHIESTA DI CONNESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
 - 6.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
 - 6.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE
 - 6.3 VERFICHE PROCEDURALI
 - 6.4 CONCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE
 - 6.5 DISPOSIZIONI AI FINI DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA
 - 6.6 TEMPISTICHE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
7. RICHIESTA DI CONNESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
 - 7.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
 - 7.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE
 - 7.3 DATI IDENTIFICATIVI DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE
 - 7.4 TEMPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO
 - 7.5 CONTENUTI DEL PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE
 - 7.6 MODIFICA DEL PREVENTIVO
 - 7.7 VALIDITÀ DEL PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE
 - 7.8 SOLUZIONE TECNICA MINIMA GENERALE
 - 7.9 ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO
 - 7.10 CONDIZIONI PER LA VALIDITÀ DEL PREVENTIVO
 - 7.11 PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI AI FINI DELLA VALIDITÀ DEL PREVENTIVO
 - 7.12 TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE
 - 7.13 REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE
 - 7.14 CONCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE
 - 7.15 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE
8. RICHIESTE DI CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800 W
 - 8.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
 - 8.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE
 - 8.3 CONDIZIONI PROCEDURALI
9. ADEMPIMENTI A CURA DEL RICHIEDENTE DURANTE L'ESERCIZIO
10. CORRISPETTIVI PER LE RICHIESTE DI CONNESSIONE
 - 10.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
 - 10.2 CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE PV EX DM 19/05/2015 E DI IMPIANTI DI PRODUZIONE A MICROGENERAZIONE EX DM 16/03/2017
 - 10.3 CORRISPETTIVO ECONOMICO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO
 - 10.4 CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA CONNESSIONE

Versione 2.3

- 10.5 CORRISPETTIVO ECONOMICO PER L'ADEGUAMENTO DELLA CONNESSIONE ESISTENTE CON INTERVENTI NON ALTERANTI LA CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA
- 10.6 CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA INFERIORE A 800 W
- 10.7 CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LE ATTIVITÀ INERENTI Ai PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
- 10.8 CORRISPETTIVO ECONOMICO PER IL COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE
- 10.9 CORRISPETTIVO ECONOMICO PER IL PUNTO DI PRELIEVO
- 10.10 CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA VOLTURA DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
- 11. MODIFICHE ALLO STATO DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE
 - 11.1 VOLTURA DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE
 - 11.2 RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE
 - 11.3 DECADENZA DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE
 - 11.4 MESSA IN CONSERVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
 - 11.5 RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
 - 11.6 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
- 12. CONFIGURAZIONI TISSPC PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E CONSUMO
 - 12.1 BENEFICI TARIFFARI PREVISTI DALLA LEGGE PER I SEU E I SEESEU
- 13. ALLEGATI TECNICI
 - 13.1 ALLEGATO 1 – SOLUZIONI TECNICHE E COSTI MEDI PER GLI IMPIANTI DI RETE
 - 13.2 ALLEGATO 2 – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER GLI IMPIANTI DI RETE
 - 13.3 ALLEGATO 3 – SPECIFICA TECNICA PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA
- 14. SCAMBIO DATI TERNA – DSO APB - SGU
- 15. RIFERIMENTI APB

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO, in breve e di seguito APB, in qualità di gestore della rete di distribuzione di energia elettrica con obbligo di connessione di terzi, con riferimento allo scenario normativo di seguito definito, con il presente documento provvede a definire le Modalità di connessione e Condizioni Contrattuali (di seguito MCC) per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica in parallelo alla suddetta rete di distribuzione di competenza.

In riferimento all'art. 2 del Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito TICA), le modalità procedurali esposte nel presente documento sono da ritenersi riferite a:

- 1) Richieste nuove connessioni alle reti di competenza di APB con potenza richiesta in immissione inferiore a 10.000 kW;
- 2) Richieste di adeguamento di connessioni esistenti nella rete di competenza di APB, conseguenti alla nuova realizzazione o alla modifica di impianti di produzione di energia elettrica;
- 3) Richieste di connessione alla rete di competenza di APB di sistemi di accumulo.

2. SCENARIO NORMATIVO

La delibera ARG/elt 99/08 emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), attraverso l'Allegato A e successive modifiche e integrazioni ai sensi delle deliberazioni ARG/elt 79/08, ARG/elt 205/08, ARG/elt 130/09, ARG/elt 125/10, ARG/elt 51/11, ARG/elt 148/11, ARG/elt 187/11, 226/2012/R/eel, 328/2012/R/eel, 578/2013/R/eel, 574/2014/R/eel, 400/2015/R/eel, 558/2015/R/eel, 424/2016/R/eel, 581/2017/R/eel, 564/2018/R/eel, 592/2018/R/eel, 66/2020/R/eel e 315/2020/R/eel 674/2022/R/efr ha introdotto il "Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la Connessione alle reti con obbligo di Connessione di terzi degli Impianti di Produzione" (di seguito TICA).

Inoltre, la delibera ARERA ARG/elt 33/08 ha definito la norma CEI 0-16 quale "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi o passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica", includendo tale norma come riferimento tecnico dell'Allegato A di tale delibera.

In riferimento ai requisiti tecnici dei sistemi di accumulo, per i quali sono state effettuate le richieste di connessione a far data dal 21 novembre 2014, è fatto esplicito riferimento alle Norme CEI 0-21 e CEI 0-16, rispettivamente per le connessioni in Bassa Tensione (BT) e in Media Tensione (MT), nell'edizione con data di pubblicazione 03.2022.

3. RIFERIMENTI

Le presenti linee guida fanno riferimento al complesso delle applicabili e vigenti norme tecniche, alle delibere ARERA e alla legislazione vigente alla data di pubblicazione del presente documento.

4. DEFINIZIONI

In riferimento all'art. 1 comma 1 del TICA, si riportano di seguito i principali soggetti coinvolti ai fini delle suddette richieste di connessione:

Versione 2.3

- Richiedente: soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica. Il Richiedente è il soggetto che intende realizzare ed esercire l'impianto di produzione o un suo mandatario con rappresentanza;
- Produttore di energia elettrica o Produttore: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- Cliente finale: persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettriche, per la quota di proprio uso finale, da una rete con l'obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti o linee private.

Ai fini delle ulteriori necessarie definizioni si rimanda interamente a quanto indicato nell'art. 1 della delibera ARG/elt 99/08, nell'art. 1 della delibera 574/2014/R/EEL, negli artt. 1 e 2 della delibera 642/2014/R/EEL e alle Norme CEI 0-16 e 0-21.

5. RICHIESTE DI CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE

5.1. TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

1) Nuova connessione

Ai sensi dell'art. 6 comma del TICA, le richieste di nuova connessione devono essere presentate a:

- a. APB, in qualità impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, secondo le modalità di cui al cap.6, per potenza richiesta in immissione inferiore a 10.000 kW;
- b. TERNA, per potenza richiesta in immissione uguale o superiore a 10.000 kW.

2) Adeguamento connessione

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TICA, le richieste di adeguamento connessione devono essere presentate a:

- a. IL APB, in qualità di impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, nel caso in cui l'impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di distribuzione;
- b. TERNA, qualora l'impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di trasmissione.

3) Adeguamento connessione con interventi non alteranti la configurazione impiantistica

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 del TICA, le richieste di adeguamento della connessione esistente, qualora relative a interventi nell'impianto di produzione non alteranti la configurazione inserita in GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e non comportanti interventi da parte di APB sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, devono essere presentate al APB a mezzo di unica comunicazione di aggiornamento da inviare all'indirizzo tec@pec.stadtwerke.it e in copia conoscenza a info@stadtwerke.it

5.2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE

Le richieste di connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica di competenza APB di cui ai cap. 6, 7, 8 devono essere effettuate esclusivamente seguendo le indicazioni indicate e per mezzo della modulistica per la connessione.

È disponibile sul sito <https://www.pubbliservizi.it/it/servizio-elettrico/distribuzione/connessioni.html> la modulistica relativa all'iter di connessione. Tutte le richieste devono obbligatoriamente essere inviate a

tec@pec.stadtwerke.it

Qualora il cliente dovesse trovare difficoltà relativa all'iter in oggetto, i nostri uffici sono aperti:

Lunedì – Giovedì dalle ore 9.00 – 12.30 e dalle ore 15.00 – 16.30

Venerdì dalle ore 9.00 – 12.00

6. RICHIESTA DI CONNESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE

6.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le richieste di connessione con procedura semplificata definite nel presente capitolo si intendono valide di applicazione esclusivamente per le tipologie di impianti di produzione e caratteristiche definite di seguito.

1) Impianti Fotovoltaici ex DM 2 agosto 2022 (Modello Unico)

Impianti di produzione di energia elettrica con tecnologia fotovoltaica aventi il complesso di caratteristiche previste dall'art. 1 comma 1 e 2 del Decreto Ministeriale (DM) 2 agosto 2022, ovvero:

- Realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi;
- Potenza nominale non superiore a 200 kW, tale potenza è determinata come valore minimo tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition), e la somma delle singole potenze nominali degli inverter, come definite dalle relative Norme del comitato Elettrotecnico Italiano;
- Contestuale richiesta di ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE, inclusi i regimi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato ovvero si opti per la cessione a mercato dell'energia immessa in rete mediante il conferimento ad una controparte diversa dal GSE del mandato di sottoscrizione del contratto di dispacciamento con TERNA;

- Assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

2) Impianti di Microgenerazione ex DM 16 marzo 2016

Impianti di produzione energia elettrica con tecnologia microgenerazione ad Alto Rendimento ovvero microgenerazione alimentati da Fonti Rinnovabili aventi il complesso di caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale (DM) 16 marzo 2017:

- Realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in Bassa o Media Tensione;
- Potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- Alimentazione da biomasse, biogas, bioliquidi ovvero da gas metano o GPL;
- Contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;
- Ove ricadente nell' ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04, non determini alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
- Capacità di generazione inferiore a 50 kW;
- Assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

6.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

Le richieste di connessione per gli impianti di produzione di cui al par. 6.1 devono essere presentate dal Richiedente al APB attraverso la presentazione del Modello Unico parte 1 (MU1) e, all'atto della conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione del Modello Unico parte 2 (MU2).

Ai sensi del TICA, il soggetto richiedente la connessione dell'impianto di produzione a mezzo della procedura semplificata con Modello Unico è coincidente con il soggetto rivestente la qualifica di Produttore di energia elettrica.

I moduli per la presentazione delle richieste di connessione di cui al par. 6.1 sono disponibili al link <https://www.pubbliservizi.it/it/servizio-elettrico/distribuzione/connessioni.html>.

È da intendersi obbligatoriamente necessaria la contestuale presentazione anche degli allegati indicati nei rispettivi Modelli Unici parte 1 e parte 2 e di eventuali integrazioni necessari al APB ai fini della corretta evasione della richiesta di connessione.

6.2.1. DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

La richiesta di connessione, in funzione della tipologia di impianto di produzione, dovrà essere completa dei seguenti documenti accessibili unicamente dal link <https://www.pubbliservizi.it/it/servizio-elettrico/distribuzione/connessioni.html>.

1) Impianti fotovoltaici ex DM 2 agosto 2022

Versione 2.3

- Modello Unico parte 1;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alla regola dell'arte ai sensi della vigente normativa;
- Schema elettrico unifilare dell'impianto includente le informazioni previste per lo schema unifilare di misura, redatto ai sensi della specifica tecnica di misura;
- Scansione documento di identità;
- Eventuale delega alla presentazione della domanda rilasciata dal Cliente Finale titolare del punto di connessione per la presentazione della domanda di modifica alla connessione esistente, nonché il mandato con rappresentanza del cliente finale ai fini dell'accettazione del contratto di scambio sul posto (solo qualora il Richiedente non sia coincidente con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta).

2) Impianti di microgenerazione ex DM 16 MARZO 2017

- Modello Unico parte 1;
- Allegato MCG – Dati Tecnici Microgenerazione;
- Scansione documento di identità;
- Eventuale delega alla presentazione della domanda rilasciata dal Cliente Finale titolare del punto di connessione per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente, nonché il mandato con rappresentanza del cliente finale ai fini dell'accettazione del contratto di scambio sul posto (solo qualora il Richiedente non sia coincidente con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta);
- Schema elettrico unifilare dell'impianto includente le informazioni previste per lo schema unifilare di misura, redatto ai sensi della specifica tecnica di misura;
- Schema generale di funzionamento;
- Schema termico completo dell'impianto;
- Solo per gli impianti di potenza superiore 20 kW, segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio (SCIA) corredata da asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi indicati nella regola tecnica approvata con decreto ministeriale 13 luglio 2011;
- Allegato SDA riportante i dati tecnici del Sistema di Accumulo (solo qualora l'impianto di produzione sia caratterizzato anche dalla presenza di un sistema di accumulo).

6.3. VERIFICHE PROCEDURALI

Il APB entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di caricamento del MU1 effettuerà le seguenti attività:

Versione 2.3

- Verifica del soddisfacimento dei requisiti previsti e necessari da parte dell'impianto di produzione oggetto della richiesta.
- Qualora la richiesta inviata dal Richiedente necessiti di integrazioni, le stesse verranno notificate al Richiedente in forma scritta;
- Verifica e definizione, tramite eventuale sopralluogo, della tipologia di lavori necessari per la connessione dell'impianto di produzione alla rete elettrica di APB

6.4. CONCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

6.4.1 CONCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE PRESENZA DI LAVORI SEMPLICI

Ai sensi dell'art.1 comma 1 del TICA, si definiscono lavori semplici ai fini della connessione alla rete elettrica i lavori costituiti dalle attività realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto eseguite a mezzo di interventi limitati alla posa, programmazione e attivazione del contatore di misura dell'energia prodotta e alla riprogrammazione del contatore di misura dell'energia scambiata con APB.

Qualora la connessione dell'impianto di produzione, ai fini della connessione, sia caratterizzata dai sopramenzionati lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, APB entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presentazione del Modello Unico parte 1, provvede a:

- Addebitare al Richiedente il corrispettivo onnicomprensivo come definito al par. 10.2;
- Notificare al Richiedente via e-mail l'avvio della procedura di connessione con indicazione del codice di rintracciabilità associato alla richiesta di connessione, della tipologia di lavori necessari ai fini della connessione e delle indicazioni sulle eventuali opere necessarie a carico del Richiedente;
- Notificare al Richiedente a mezzo PEC la copia delle ricevute di trasmissione del Modello Unico parte 1 agli enti preposti dai Decreti Ministeriali di riferimento;
- Predisporre il regolamento d'esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura e li mette a disposizione del richiedente.

Il Richiedente, al fine della conclusione della richiesta di connessione con procedura semplificata, successivamente alla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e delle opere strettamente ed eventualmente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, è tenuto a inviare i seguenti documenti in funzione della tipologia di impianto di produzione:

1) Impianti fotovoltaici ex DM 2 agosto 2022

Versione 2.3

- Modello Unico parte 2;
- Dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati;
- Schema unifilare “as build”;
- Dichiarazione di conformità dell’installazione;
- Regolamento d’esercizio (RdE);
- Protocollo di verifica della protezione d’interfaccia;

2) Impianti di microgenerazione ex DM 16 marzo 2017

- Modello Unico parte 2;
- Scheda tecnica dell’Unità di microgenerazione;
- Relazione tecnica di riconoscimento CAR (solo nel caso di impianti di microgenerazione ad Alto Rendimento);
- Dichiarazione del costruttore dell’unità di microgenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l’assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile determinino variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica (solo nel caso di impianti di microgenerazione ad Alto Rendimento).

Il Richiedente con il caricamento del MU2:

- Dichiara di aver preso visione e di aver accettato il regolamento di esercizio e il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto o ritiro dedicato con il GSE;
- Autorizza il GSE a procedere all’accredito dei proventi derivanti dall’erogazione del servizio di scambio sul posto o ritiro dedicato sul conto corrente associato al codice IBAN indicato. O a cedere al mercato mediante il conferimento ad una controparte diversa dal GSE.

APB, a valle del ricevimento del MU2, provvede a notificare a mezzo PEC la trasmissione del Modello Unico parte 2 agli enti preposti dai Decreti Ministeriali di riferimento.

6.4.2. CONCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE IN PRESENZA DI LAVORI COMPLESSI

Ai sensi dell’art.1 comma 1 del TICA, si definiscono lavori complessi ai fini della connessione alla rete elettrica i lavori costituiti dalle attività di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto di APB nelle casistiche non comprese nella definizione di Lavori Semplici.

Qualora la connessione dell’impianto di produzione, ai fini della connessione, sia caratterizzata dai sopramenzionati lavori complessi, APB, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presentazione del Modello Unico parte 1, provvede a:

Versione 2.3

- Notificare al Richiedente a mezzo E-mail il preventivo per la connessione, recante quanto descritto al par. 7.5.
- Addebitare al Richiedente via e-mail l'avvio della procedura di connessione con indicazione del codice rintracciabilità associato alla richiesta di connessione, della tipologia di lavori necessari ai fini della connessione e delle indicazioni sulle eventuali opere necessarie a carico del Richiedente;
- Notificare al Richiedente a mezzo PEC la copia delle ricevute di trasmissione del Modello Unico a parte 1 agli enti preposti dai Decreti Ministeriali di riferimento,

La conclusione della richiesta di connessione con procedura semplificata recante, ai fini della connessione, lavori complessi e comportante l'elaborazione da parte di APB del suddetto preventivo, successivamente alla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, è subordinata, entro le tempistiche di cui all'art. 7 comma 2 del TICA e in funzione della tipologia di impianto, all'accettazione del preventivo per la connessione come definito al par. 7.9, e all'invio via e-mail da parte del Richiedente, dei seguenti documenti:

1) Impianti fotovoltaici DM 2 agosto 2022

- Modello Unico parte 2;
- Modulo di Accettazione del Preventivo (MdA);
- Documento di attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per la connessione, come definito al par. 10.4.
- Schema unifilare "as build";
- Dichiarazione di conformità dell'installazione;
- Regolamento d'esercizio (RdE)
- Protocollo di verifica della protezione d'interfaccia;

2) Impianti di microgenerazione ex DM 16 marzo 2017

- Modello Unico parte 2;
- Modulo di Accettazione del Preventivo (MdA);
- Documento di attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per la connessione, come definito al par. 10.4.;
- Scheda tecnica dell'Unità di microgenerazione;

Versione 2.3

- Relazione tecnica di riconoscimento CAR (solo nel caso di impianti di microgenerazione ad Alto Rendimento);
- Dichiarazione del costruttore dell'unità di microgenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinino variazioni del rapporto energia elettrica (energia termica (solo nel caso di impianti di microgenerazione ad Alto Rendimento):

Il Richiedente con il invio del MU

- dichiara di aver preso visione e di aver accettato il regolamento di esercizio e il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto o ritiro dedicato con il GSE;
- autorizza il GSE a procedere all'accredito dei proventi derivanti dell'erogazione del servizio di scambio sul posto sul conto o del ritiro dedicato sul conto corrente associato al codice IBAN indicato. O a cedere al mercato mediante il conferimento ad una controparte diversa dal GSE del mandato alla sottoscrizione de contratto di dispacciamento con TERNA.

APB, a valle del ricevimento del MU2, provvede a notificare a mezzo PEC la trasmissione del Modello Unico parte 2 agli enti preposti dai Decreti Ministeriali di riferimento.

Si faccia riferimento al successivo cap. 7 per ulteriori informazioni in merito al preventivo per la connessione per lavori complessi non limitati alla sola installazione del gruppo di misura.

6.4.2.1. PRESENZA DI EVENTUALI OPERE PER LA CONNESSIONE A CARICO DEL RICHIEDENTE

Qualora ai fini della connessione, come da indicazione nel preventivo, il Richiedente sia tenuto alla realizzazione di eventuali opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, lo stesso, successivamente alla conclusione delle suddette opere di competenza, è tenuto a comunicare l'avvenuta conclusione a info@stadtwerke.it oppure tec@pec.stadtwerke.it.

6.5. DISPOSIZIONI AI FINI DELLA APPARACCHIATURA DI MISURA

Le apparecchiature di misura dovranno essere installate nelle immediate vicinanze del punto di prelievo, in una posizione accessibile al APB anche nel caso di assenza del cliente finale. In particolare, nel caso:

- Di edifici con più unità immobiliari le apparecchiature devono essere centralizzate in apposito vano;
- Di proprietà recintate le apparecchiature vengono localizzate al limite della proprietà, con accesso diretto da strada aperta al pubblico;

Versione 2.3

- L'installazione delle apparecchiature richiede opere che ricadono nell'ambito delle proprietà condominiali, i permessi e le autorizzazioni devono essere messi a disposizione da parte del Richiedente.

Il Richiedente è tenuto a garantire al APB idonei spazi per l'impianto di rete per la connessione e per i complessi di misura. Per dettagli relativi al punto di connessione si rimanda alla norma CEI 0-21.

Si rimanda all'Allegato 3 per ulteriori approfondimenti.

6.6. TEMPISTICHE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Qualora, ai fini della connessione, non siano necessarie opere e/o autorizzazioni, il tempo di realizzazione della connessione è decorrente dalla data di ricevimento, da parte di APB, dell'accettazione del preventivo corredata dai suddetti documenti necessari.

Qualora vi sia la presenza di opere per la connessione a carico del Richiedente, il termine previsto per la realizzazione della connessione è definito dall'art. 10 comma 1 del TICA e decorre dalla data di ricevimento, da parte di APB, di tale comunicazione ovvero, se posteriore, dal termine ultimo previsto dal comma 9.6 inerente gli eventuali atti autorizzativi richiesti.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di corretta ricezione del Modello Unico parte 2 o, qualora vi sia presenza di opere per la connessione, a decorrere dalla data di attivazione di GAUDI dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio", APB provvederà a comunicare al Richiedente le possibili date per l'appuntamento finalizzato all'attivazione dell'impianto di produzione.

APB, prima dell'attivazione della connessione, provvederà inoltre a comunicare agli enti preposti dai Decreti Ministeriali di riferimento la ricezione del Modello Unico parte 2.

APB, all'atto dell'attivazione della connessione, redigerà il verbale di attivazione (o di mancata attivazione) della connessione.

Qualora il Produttore si opponga all'accesso del personale di APB in sede di attivazione della connessione, APB non procederà all'attivazione della connessione sospendendo il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e comunicando tale azione al Produttore stesso e al GSE nel caso in cui l'impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'art. 10 del TICA.

7. RICHIESTA DI CONNESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE

7.1. AMBITO APPLICAZIONE

La modalità di connessione con procedura ordinaria definita nel presente capitolo deve essere presentata al APB e si intende valida esclusivamente alle seguenti tipologia di richiesta:

- 1) Richieste di nuova connessione di impianti di produzione con potenza richiesta in immissione inferiore a 10.000 kW;
- 2) Richiesta di adeguamento della connessione esistente con nuova o modifica connessione di impianti di produzione con potenza richiesta in immissione inferiore a 10.000 kW.

7.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

Le richieste di connessione per gli impianti di produzione di cui al par. 7.1 devono essere presentate dal Richiedente al APB tramite l'invio dei dati, informazioni e necessari moduli allegati, disponibili al link <https://www.pubbliservizi.it/it/servizio-elettrico/distribuzione/connessioni.html>.

All'atto dell'invio della richiesta di connessione è necessario l'inserimento di un indirizzo E-Mail valido e attivo.

E' da intendersi obbligatoriamente necessaria la contestuale presentazione degli allegati richiesti e di eventuali integrazioni necessarie a APB ai fini della corretta evasione della richiesta di connessione.

7.3. DATI IDENTIFICATIVI DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

Le richieste di nuova/adequamento connessione ai sensi del suddetto par. 7.1 presentate con procedura ordinaria dovranno riportare le seguenti informazioni:

- 1) Dati anagrafici del Richiedente, del Cliente Finale titolare del POD e del Produttore associato all'impianto di produzione, qualora diverso dal Richiedente;
- 2) Valore della potenza richiesta in immissione al termine del processo di connessione, espressa in kW;
- 3) Valore della potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
- 4) In caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;
- 5) Fronte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica o, nel caso in cui la richiesta riguardi l'installazione di un sistema di accumulo, l'indicazione riguardo il sistema di stoccaggio dell'energia elettrica;
- 6) Data prevista di avvio e conclusione dei lavori realizzazione dell'impianto di produzione e la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
- 7) Eventuali esigenze tecniche segnalate dall' utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
- 8) Planimetria catastale dell'area ovvero il piano particellare dell'opera evidenziante la proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato a insistere;
- 9) Documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato;
- 10) Nel caso di impianti cogenerativi, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui al DM agosto 2011, sulla base dei dati di progetto, evidenziando l'eventuale rispetto o meno della definizione di impianto cogenerazione ad Alto Rendimento di cui la TICA. Tale

Versione 2.3

attestazione viene effettuata dal Richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà;

- 11) Nel caso di centrali ibride, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all'articolo 8 comma 6 del D.lgs. 387/03, sulla base dei dati di progetto. Tale attestazione viene effettuata dal Richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà;
- 12) Documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui all'art. 6 comma 6 del TICA;
- 13) Valore della potenza nominale relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kW, indicando separatamente, qualora presente, la potenza nominale del sistema di accumulo;
- 14) Nel caso di nuova connessione in immissione e in prelievo, valore della potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kW. È necessario precisare se tale potenza sia relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche a un altro centro di consumo. Nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari o li contempli in parte, è necessario indicare i diversi punti di connessione attraverso cui avviene l'alimentazione dei servizi ausiliari,
- 15) Documentazione progettuale degli interventi previsti ai sensi della Norma CEI 0-21. In particolare, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - a) Schema elettrico unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore), i punti di misura di produzione e di scambio e, qualora presenti, i punti di misura dell'energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, specificando la potenza nominale e la capacità di accumulo, la tipologia di alimentazione (monodirezionali o bidirezionali) e il tipo di installazione (lato produzione o post produzione), gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e POD, nonché l'eventuale presenza di dispositivi che impediscano di mettere in parallelo, anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché il punto di connessione oggetto di adeguamento;
 - b) Descrizione (tipologia, caratteristiche tecniche di targa) dei seguenti componenti:
 - Generatori, convertitori e/o eventuali motori elettrici di potenza;
 - Dispositivi (generale, di interfaccia e/o di generatore) e protezioni associate;
 - Sistemi di rifasamento (eventuali);
 - Eventuali trasformatori.
- 16) Caratteristiche del sistema di misura dell'energia prodotta e/o immessa (marca e modello del misuratore) qualora, ai sensi della delibera 568/2019/R/EEL e successive modifiche e integrazioni, la responsabilità dell'installazione e manutenzione dei misuratori non sia in capo al APB.

Versione 2.3

- 17) Destinazione d'uso dell'energia elettrica prelevata (con indicazione riguardo la sola alimentazione dei servizi ausiliari o l'alimentazione di altri carichi).
Nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non venga utilizzata esclusivamente per l'alimentazione dei servizi ausiliari occorre dettagliare la tipologia di cliente evidenziando, in particolare, se l'energia prelevata servirà ad alimentare un'utenza domestica;
- 18) Nel caso di potenze richieste in immissione superiori a 1 MW la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/11;
- 19) Eventuale suddivisione dell'impianto in diverse sezioni per la quali si preveda un'entrata in esercizio in tempi differenti;
- 20) Nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante lo stesso punto di connessione;
- 21) Destinazione commerciale presunta dell'energia elettrica prodotta (autoconsumo e vendita, vendita esclusiva al netto dell'autoconsumo da ausiliari, scambio sul posto, ritiro dedicato);
- 22) Eventuale richiesta degli incentivi previsti dalle normative vigente, con indicazione della tipologia;
- 23) Eventuale esistenza di altri Richiedenti con cui potrebbe esser possibile condividere l'impianto di rete per la connessione, qualora il Richiedente disponga di tali informazioni;
- 24) Eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui la presente comma ad altri Richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione;
- 25) Recapito Fax o posta elettronica certificata che consentano l'invio, da parte del Gestore di Rete, di comunicazioni che necessitano l'immediato ricevimento da parte del Richiedente;
- 26) Nei soli casi in cui si voglia realizzare un ASSPC o si vogliano apportare modifiche alla connessione di un SSPC:
 - a) Le informazioni necessarie a identificare chi sia il cliente finale a cui dovrà essere intestata la titolarità della connessione ed il relativo POD;
 - b) La tipologia di ASSPC che si vuole realizzare, sulla base delle definizioni di ASSPC di cui al TISSPC o la tipologia di SSPC oggetto della richiesta di modifica della connessione esistente.
- 27) Eventuale mandato rilasciato dal soggetto titolare del punto di connessione, qualora lo stesso non sia coincidente con il soggetto Richiedente.

Qualora la richiesta non fosse corredata dalle previste necessarie informazioni, APB fornirà tempestiva comunicazione al Richiedente.

7.4. TEMPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO

A seguito della richiesta di connessione presentata secondo le modalità riportate al par. 7.2, APB verificherà la correttezza delle informazioni.

Qualora la documentazione non sia conforme a quanto indicato nei suddetti paragrafi, ai sensi dell'art.7 comma 2 del TICA, APB darà comunicazione al Richiedente entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi, con indicazione delle necessarie integrazioni ai fini della predisposizione del preventivo.

In tale eventualità, i tempi di messa a disposizione del preventivo decorreranno dalla data di consegna al APB della documentazione conforme a quanto indicato nel suddetto paragrafo.

In seguito al ricevimento della richiesta di preventivo corredata dalla documentazione richiesta e dalla ricevuta di pagamento del corrispettivo di cui al par. 10.3, APB predisporrà e notificherà al Richiedente il preventivo ai sensi dell'art. 7 comma 1 del TICA, nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
- 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
- 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW;

7.4.1. MODIFICA DEI TEMPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO PER CAUSE INDIPENDENTI DAL APB

Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo tecnico e il Richiedente richieda il rinvio dell'appuntamento fissato dal APB, il tempo intercorrente tra la data proposta dal APB e la data effettiva del sopralluogo non sarà contato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Qualora la soluzione per la connessione implichi la realizzazione,

il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione di APB è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi qualora APB ne dia comunicazione al Richiedente entro le tempistiche di cui al paragrafo precedente.

7.4.2. TEMPI PER PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO CON COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE

Qualora la soluzione per la connessione implichi il coordinamento tra gestori di rete, l'emissione del preventivo da parte di APB è subordinata alle attività di coordinamento per il suddetto fine.

Si riportano di seguito le principali attività necessarie al coordinamento in funzione della tipologia di richiesta:

- 1) Richiesta di connessione alla rete non gestita da APB presentata a APB:
 - a) APB, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di connessione, trasmetterà al gestore della rete cui si conetterà l'impianto (secondo

Versione 2.3

gestore) le necessarie informazioni ai fini dell'analisi fattibilità tecnica della soluzione di connessione. Contestualmente informerà il Richiedente in relazione all'avvio della procedura di coordinamento, con indicazione delle cause comportanti la necessità di connessione dell'impianto di produzione nella rete gestita dal secondo Gestore di Rete (differente da APB).

- b) Il secondo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui alla lettera a), si coordinerà con APB in relazione alla fattibilità della connessione sulla propria rete. Al termine del coordinamento, la documentazione tecnica necessaria e il corrispettivo versato dal Richiedente al APB per l'ottenimento del preventivo saranno trasferiti al secondo gestore qualora si quest'ultimo il soggetto erogante il servizio di connessione. In caso di mancato coordinamento, l'erogazione del servizio di connessione rimarrà in capo a APB;
- c) Il Gestore di Rete erogante il servizio di connessione a seguito del coordinamento di cui alla lettera b), entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, fornirà dovuta informazione al Richiedente.
A decorrere da questa data saranno applicate le tempistiche dal TICA;
- d) Qualora non sia garantito il rispetto delle suddette tempistiche, il Gestore di Rete con a capo la/le attività non rispettata/ erogherà al Richiedente l'indennizzo automatico di cui all'art. 14 comma 1 del TICA.

2) Richiesta di connessione alla rete gestita dal APB e presentata al APB e inerenti alle seguenti tipologie:

- Necessità di sviluppi di rete insistenti sulla rete a monte gestita da un altro Gestore di Rete (secondo gestore);
 - Necessità di adeguamenti infrastrutturali per la gestione attiva a causa di vincoli tecnici;
 - Necessità di realizzazione di nuovi punti di connessione tra la rete APB e di un altro Gestore di Rete o tra APB e TERNA.
- a) APB, entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di connessione, è tenuto a richiedere al secondo Gestore di Rete l'attivazione della procedura di coordinamento. Contestualmente informerà il Richiedente in relazione all'avvio della procedura di coordinamento, con indicazione dei riferimenti per la medesima procedura non appena quest'ultima sarà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo Gestore di Rete dovrà fornire al APB gli elementi di propria competenza;
 - b) APB, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, trasmette al Richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi;

Versione 2.3

- c) Qualora non sia garantito il rispetto delle suddette tempistiche, il Gestore di Rete con a capo la/le attività non rispettata/ erogherà al Richiedente l'indennizzo automatico di cui all'art. 14 comma 1 del TICA.

Le forme di coordinamento di cui all'art. 35 comma 1 del TICA sono definite e pubblicate dal APB sul proprio sito internet.

7.5. CONTENUTI DEL PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del TICA, il preventivo per la connessione indica:

- La tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi, come definito all'art. 1 comma 1, lettere t) e u) del TICA;
- Le Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione (di seguito STMG) definita secondo i contenuti di cui all'art. 8 del TICA e con indicazione delle soluzioni tecniche convenzionali così come definito all'articolo comma 2, lettera f) del TICA;
- Le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica delle connessioni a cura del Richiedente nel punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del Richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotto;
- Il corrispettivo per la connessione, come definito agli art. 12 e 13 del TICA, con evidenza delle singole voci componenti e indicazione al Richiedente della quota parte di corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto accettazione del preventivo e che dovrà versare prima dell'invio al APB della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
- L'elenco degli adempimenti necessari ai fini delle autorizzazioni per la connessione degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
- La data precisa conclusione per la realizzazione della connessione, come definito all'art. 10 comma 1 del TICA;
- Il codice di rintracciabilità identificante la richiesta di connessione, unitamente al nominativo di un responsabile di APB cui fare riferimento durante l'iter di connessione.
A tal fine sarà indicato anche un contatto telefonico e un indirizzo di posta elettronica al fine di eventuali comunicazioni con il predetto referente;
- Nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti APB ai fini della convocazione del medesimo nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/03;
- Il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD;
- Una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del Richiedente;

Versione 2.3

- La specifica tecnica sulla misura di cui all'art. 3 comma 2 lettera o) del TICA;
- Le responsabilità inerenti al servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il Richiedente debba rispettare nella scelta nell'installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità;
- I costi e le modalità per la scelta del Gestor di Rete ai fini dello svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità di una o più attività siano in capo al Richiedente;
- La modulistica che il Richiedente deve utilizzare all'atto dell'accettazione del preventivo comprensiva delle informazioni relative all'applicazione degli art. 9, 16 e 33 del TICA;
- Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più Richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i Richiedenti, nel complesso o in una sua parte, dell'impianto di rete per la connessione, come previsto dall'art. 16 comma 2 del TICA, specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto ai sensi dell'art. 16 comma 2 del TICA;
- L'informazione inerente all'eventuale realizzazione in proprio da parte del Richiedente, nel complesso o in una sua parte, dell'impianto di rete per la connessione, come previsto dall'art. 16 del TICA, specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto ai sensi dell'art. 16 comma 2 del TICA;
- Le attività da effettuarsi parallelamente alla connessione, in particolare:
 - Sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione;
 - Registrazione dell'impianto di produzione GAUDI e delle relative UP
 - Aggiornamento in GAUDI dell'anagrafica dell'impianto di produzione inserendo le informazioni previste dal medesimo portale in relazione ai sistemi di accumulo, qualora questi ultimi siano installati in un impianto di produzione già connesso e attivato;
 - Comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l'iter effettuando l'entrata in esercizio commercial dell'impianto.
- La planimetria idonea all'individuazione del tracciato dell'impianto di rete per la connessione e in particolare, l'eventuale punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale APB deve riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, come previsto ai sensi dell'art. comma 4 del TICA;
- Il punto di rete indicato dal Richiedente cui verrà la connessione;
- Qualora nel punto di rete indicato dal Richiedente non sia possibile garantire la connessione della potenza richiesta in immissione, l'indicazione della massima potenza in immissione garantita nel predetto punto di rete. In tal caso, APB esplicherà le cause atte a giustificare il valore massimo di potenza;

Versione 2.3

- Eventuali soluzioni alternative proposte dal APB qualora, a suo parere, rispondenti alle finalità di garanzia di fornitura della massima potenza richiesta soddisfacendo, altresì, l'esigenza di minimizzazione della soluzione tecnica per la connessione.

Nel contesto delle connessioni in BT e MT non è previsto l'impianto di utenza per la connessione compreso tra il confine di proprietà dell'utente cui è asservita la connessione e il punto di connessione, ad eccezione dei casi in cui vi siano accordi differenti tra Richiedente e APB.

La predetta condizione non si ritiene valida per la connessione di impianti separati da tratti di mare dalla terraferma.

La soluzione di connessione indicata nel preventivo può implicare il coordinamento con un gestore diverso da APB (secondo gestore):

In tal caso, il preventivo e l'iter di connessione tengono conto delle informazioni fornite dal secondo gestore. I tempi di preposizione e invio del preventivo sono in tal modo legati anche alla modalità procedurali definite dallo stesso secondo gestore.

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, il gestore di rete registra nel sistema GAUDI, secondo le modalità definite da TERNA, i dati anagrafici relativi al punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, il relativo POD, il codice di rintracciabilità della pratica di connessione, il valore della potenza disponibile in immissione e in prelievo al termine del processo di connessione, entrambi espressi in kW, l'indicazione sulla tipologia di punto di connessione (immissione pura o di immissione e prelievo) e nel caso di punto di immissione e prelievo, la tipologia di SSPC dichiarata in fase di richiesta di connessione.

7.6. MODIFICA DEL PREVENTIVO

Il Richiedente può richiedere a APB la modifica del preventivo entro il termine definito dal TICA.

In tal caso, il Richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, è tenuto a corrispondere a APB il corrispettivo pari alla metà di quello definito al suddetto par. 9.3 (art. 6 comma 6 del TICA). APB, entro le medesime tempistiche di cui al par. 7.4, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica evidenziandone le motivazioni.

Nelle sole casistiche di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad Alto Rendimento, qualora il Richiedente prediliga una soluzione tecnica per la connessione maggiormente costosa rispetto a quella indicata dal APB e qualora tale soluzione sia realizzabile, APB, nella stesura del nuovo preventivo, determina il corrispettivo per la connessione pari alla somma tra il corrispettivo di cui all'art. 12 del TICA inizialmente definito e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'art. 13 del TICA attribuibili alla soluzione scelta dal Richiedente e i costi convenzionali di cui all'art. 13 del TICA attribuibili alla soluzione tecnica inizialmente indicata dal APB.

Nei casi di cui all'art. 6 comma 4 del TICA, all'atto della comunicazione di accettazione del preventivo, il Richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta. L'attuazione di tale opzione è considerata nuova richiesta di connessione decorrente dalla predetta data di comunicazione, trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal Richiedente e alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.

Versione 2.3

Il preventivo accettato, per il quale APB ha riservato la capacità di rete, può essere ulteriormente modificato, previo accordo tra APB e il Richiedente, nei casi in cui la modifica del preventivo non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o al fine di proporre nuove soluzioni tecniche consideranti l'evoluzione del sistema elettrico locale.

E' consentito lo spostamento dell'impianto di produzione, qualora tale spostamento sia direttamente attribuibile all'adempimento autorizzativo ovvero imputabile ad atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero imputabile ad altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del Richiedente e opportunamente documentabili.

Il Richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell'ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta.

Sono da ritenersi eccezione i casi in cui:

- a) La richiesta di modifica sia effettuata dal APB;
- b) La richiesta di modifica sia conseguente a imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero da atti normativi opportunamente documentati;
- c) Vi sia una riduzione della potenza di immissione di cui all'art. 40 comma 7 del TICA.

Non si ritengono comprese nel limite massimo di due richieste di modifica del preventivo e non comportano il pagamento di alcun corrispettivo, le richieste di modifica:

- a) Relativi a interventi sull'impianto di produzione che non alterano la configurazione inserita su GAUDI o sull'impianto elettrico dell'utente;
- b) Non comportanti interventi di APB sul punto di connessione o sulla rete esistente;
- c) Non implicanti la realizzazione di sviluppi di rete.

7.7. VALIDITÀ DEL PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE

Il preventivo per la connessione ha validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo Richiedente, del preventivo. Nessun corrispettivo non espressamente indicato nel preventivo sarà successivamente preteso da APB nei confronti del Richiedente per l'esecuzione di lavori oggetto del preventivo medesimo, fatto salvo eventuali adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa. A tal fine si ritiene valida la data di invio dell'accettazione come definita dall'art. 1 comma 1 del TICA. La richiesta si riterrà automaticamente decaduta successivamente alla mancata accettazione da parte del Richiedente oltre le suddette tempistiche.

7.7.1. VALIDITÀ DEL PREVENTIVO IN CASO DI NUOVA PREDISPOSIZIONE

Le tempistiche di accettazione del preventivo sono decorrenti:

- Dalla data di ricevimento, da parte del Richiedente, del nuovo preventivo la cui emissione non è comportante la decadenza automatica del primo preventivo. L'accettazione del nuovo

Versione 2.3

preventivo comporta il contestuale annullamento del primo preventivo, qualora non abbia già terminato la propria validità.

- Dalla data di ricevimento, da parte del Richiedente, del primo preventivo se APB ne rifiuta la modifica. In tal caso l'intervallo di tempo intercorso tra la data di invio della richiesta di modifica del preventivo e la data di ricevimento, da parte del Richiedente, del rifiuto di APB non è conteggiato nel calcolo del tempo per l'accettazione del primo preventivo.

7.8. SOLUZIONE TECNICA MINIMA GENERALE

La Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) comprende:

- a) La descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente a una soluzione tecnica convenzionale di cui all'Allegato 1;
- b) L'individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti progettabili e realizzabili a cura del Richiedente;
- c) La descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
- d) Le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del Richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera c), con particolare riferimento ai casi in cui la potenza richiesta in immissione non superi la potenza già disponibile per la connessione;
- e) I dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata partire dalla STMG;
- f) La relazione illustrante le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del Richiedente, nei casi di cui alla lettera d);
- g) Il documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e c), al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
- h) I costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui alle lettere a) e c).

Altresì, la STMG può prevedere tratti di impianto di rete per la connessione in comune tra diversi Richiedenti. In tal contesto i costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale sono evidenziati nel loro complesso.

7.8.1. SPAZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

Versione 2.3

APB, nell'ambito della definizione della STMG, può prevedere la messa a disposizione da parte del Richiedente di ulteriori spazi rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili a esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del Richiedente, i medesimi saranno ceduti dal Richiedente al APB a titolo gratuito. In caso contrario i medesimi saranno ceduti dal Richiedente al APB a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti e assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

Nel caso in cui il servizio di connessione sia erogato in Bassa Tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il Richiedente, lo stesso, qualora ne abbia titolarità o la disponibilità, è tenuto a consentire al APB l'utilizzo del terreno o del locale per la realizzazione della cabina, a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

Nel caso in cui il servizio di connessione sia richiesto per un lotto di impianti e debba essere erogato in Bassa Tensione con necessità di realizzazione di una cabina di trasformazione presso il Richiedente, APB richiede al Richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. In tale caso il terreno e/o il locale vengono ceduti o resi disponibili al APB a titolo gratuito.

7.9. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO

Qualora il Richiedente intenda accettare il preventivo, entro il termine di validità di cui ai parr. 7.7 e 7.9, è tenuto a inviare via e-mail il Modulo di Accettazione (MdA) corredato da:

- a) Documentazione attestante il pagamento dei corrispettivi all'atto di accettazione del preventivo ai sensi dell'art. 7 comma 3, lettera d) del TICA, e dell'eventuale istanza di cui agli art.9 comma 8 e 16 comma 1 del TICA. A tal fine si ritiene valida la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita all'art. 1 comma 1, lettera e) del TICA;
- b) Eventuale richiesta di avvalersi di APB per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico nel caso di un impianto alimentato da fonti rinnovabili (D.lgs. 387/03);
- c) Eventuale richiesta, solo nel caso non sia previsto il procedimento unico, di avvalersi di APB per la predisposizione della documentazione oppure per gestione in toto degli adempimenti necessari alle procedure autorizzative. In questo ultimo caso APB, entro 30 giorni lavorativi per connessioni BT oppure entro 60 giorni lavorativi per connessioni MT dalla data di accettazione del preventivo, presenta le richieste di autorizzazione di propria competenza. Successivamente il Richiedente sarà informato con cadenza semestrale dal APB sull'avanzamento della pratica;
- d) Eventuale richiesta di autonoma gestione degli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per la connessione alla rete dell'impianto. In questo caso il Richiedente è da ritenersi responsabile di tutte le attività connesse a queste procedure, compresa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'art. 9 del TICA;
- e) Nel caso di impianti di produzione connessi in Media Tensione, l'eventuale decisione di avvalersi di APB per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera 568/2020/R/eel;

Versione 2.3

- f) Nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione i cui prelievi siano finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, l'eventuale decisione di avvalersi di APB per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Trasporto (Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 dell'ARERA).

7.10. CONDIZIONI PER LA VALIDITÀ DEL PREVENTIVO

A seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il Richiedente è tenuto alla realizzazione delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicato nel preventivo.

Il preventivo accettato dal Richiedente cessa di validità in mancanza di comunicazione al APB dell'avvio della realizzazione dell'impianto da connettere, entro 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo, per connessioni in Bassa e Media Tensione.

7.11. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI AI FINI DELLA VALIDITÀ DEL PREVENTIVO

Qualora la richiesta di connessione, come indicato nel preventivo, necessiti l'ottenimento di permessi e/o autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del TICA, il Richiedente può avvalersi di APB per l'ottenimento del complesso degli adempimenti autorizzativi necessari per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione oppure in relazione alla predisposizione della necessaria documentazione al fine della presentazione dell'adempimento.

Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del TICA, le modalità e i relativi corrispettivi economici sono definite nel par. 10.7 e nell'Allegato 2.

Il preventivo per la connessione indicherà le modalità per la scelta tra le opzioni disponibili, l'elenco complessivo delle autorizzazioni necessari e i tempi indicativi per l'ottenimento delle autorizzazioni.

Qualora i termini di validità del preventivo di cui al par. 7.7 non siano rispettati per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o altre cause di forza maggiore non imputabili al Richiedente, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al APB secondo le tempistiche sopra indicate.

Entro la medesima data, il Richiedente è inoltre tenuto a trasmettere a APB una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

È cura del Richiedente la salvaguardia dei documenti di attestazione di invio delle informazioni suddette. Inoltre, il Richiedente è tenuto a trasmettere a APB, con cadenza periodica di 6 (sei) mesi, una comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione.

Versione 2.3

La suddetta comunicazione dovrà indicare:

- Il valore della potenza richiesta in immissione al termine del processo di connessione, espressa in kW;
- La potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
- La fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica;
- Il codice di rintracciabilità identificante univocamente la pratica di connessione e comunicato da APB nel preventivo;
- La causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
- Il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della comunicazione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

Le comunicazioni periodiche di cui sopra terminano a seguito della trasmissione al APB della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti.

È cura del Richiedente la salvaguardia dei documenti di attestazione di invio delle informazioni di cui sopra al APB.

7.12. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE

I tempi necessari per la realizzazione della connessione da parte di APB sono dipendenti dalla tipologia di lavori necessari.

Ai sensi dell'art.1 comma 1 del TICA, i lavori ai fini della connessione alla rete elettrica, come definiti nei suddetti articoli, si suddividono in:

- a. **Lavori Semplici:** costituiti dalle attività realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di APB eseguite a mezzo di interventi limitati alla posa, programmazione e attivazione del contatore di misura dell'energia prodotta e alla riprogrammazione del contatore di misura dell'energia scambiata con il APB;
- b. **Lavori Complessi:** costituiti dalle attività di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di APB nelle casistiche non comprese nella definizione di Lavori Semplici.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del TICA, i tempi di realizzazione delle opere di rete per la connessione sono:

- 30 (trenta) giorni lavorativi per lavori semplici;
- 90 (novanta) giorni lavorativi per lavori complessi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in Media Tensione eccedente il primo chilometro.

Qualora la connessione implichi interventi sulle infrastrutture in Alta Tensione (AT), APB, nel preventivo per la connessione, comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, descrivendo gli interventi da effettuare in alta tensione.

Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture di altri gestori di rete, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di rete di cui alla Parte V, Titolo II del TICA.

Versione 2.3

In tal caso le suddette tempistiche non tengono conto del tempo necessario all'ottenimento degli atti autorizzativi, qualora necessari ai fini della realizzazione della connessione.

7.12.1. MODIFICA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE

Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno sul sito di connessione, APB comunica al Richiedente la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione risulta decorrente dalla data di comunicazione della praticabilità dei terreni interessati da parte del Richiedente.

Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l'effettuazione di un sopralluogo e il Richiedente richieda lo spostamento dell'appuntamento fissato dal APB, il tempo intercorrente tra la data proposta dal Gestore di Rete e la data effettiva del sopralluogo non verrà conteggiato nel calcolo del tempo di realizzazione della connessione.

Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti.

7.13. REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del TICA, le richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad Alto Rendimento con tensione nominale di connessione uguale o maggiore di 1 kV, possono prevedere la realizzazione in proprio da parte del Richiedente degli impianti di rete per la connessione nelle parti non implicanti l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna e la realizzazione degli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

Si faccia riferimento ai paragrafi seguenti per ulteriori approfondimenti.

7.13.1. MODALITÀ PROCEDURALI PER LA REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELL'IMPIANTO DI RETE

Il Richiedente della connessione, qualora intenda eseguire in tutto o in parte le attività di realizzazione in proprio dell'impianto di rete, è tenuto a deve comunicarlo al APB unitamente all'accettazione del preventivo.

APB, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'art. 16 comma 1 del TICA, invia al Richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi previsti dallo stesso Gestore di Rete.

Contestualmente prevede la sottoscrizione del contratto con il Richiedente con regolazione delle tempistiche, dei corrispettivi e delle responsabilità inerenti la realizzazione, ivi incluse quelle associate a eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere, nella considerazione della possibile necessità di applicazione dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente, oggetto del contratto, per ulteriori richieste di connessione nei termini e nei tempi regolati dal TICA.

Il Richiedente è tenuto a inviare a APB l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto nella piattaforma GAUDÌ rilasciata da Terna ai fini della sottoscrizione del suddetto contratto.

Versione 2.3

APB si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del Richiedente qualora non si verifichi il rispetto delle clausole contrattuali con eventuale possibilità di scioglimento del suddetto contratto.

Il Richiedente, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie o a seguito del ricevimento da parte di APB del preventivo aggiornato se necessario (qualora l'adempimento autorizzativo sia gestito dal APB), al fine di ottenere il parere di rispondenza ai requisiti tecnici, invia a APB il progetto esecutivo degli impianti di rete per la connessione oggetto della realizzazione.

Contestualmente all'invio del progetto esecutivo, il Richiedente è tenuto a inviare anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo

A seguito dell'ottenimento del parere positivo in relazione alla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il Richiedente è tenuto ad avviare i lavori.

I materiali necessari alla realizzazione dell'impianto di rete dovranno essere rispondenti alle norme tecniche vigenti. Tale rispondenza è dimostrabile attraverso l'apposizione del marchio di qualità sul materiale stesso o da dichiarazioni del fornitore.

APB si riserva la facoltà di verifica di rispondenza in merito alla qualità dei materiali messi in opera dal Richiedente, adottando i provvedimenti opportuni in caso di difformità.

APB si riserva la facoltà di eseguire, anche durante l'esecuzione dei lavori e l'approntamento delle forniture, sopralluoghi mirati a verificare la corretta esecuzione delle opere (rispetto delle disposizioni tecniche progettuali APB, rispetto della normativa vigente in materia di distanze e interferenze con altri servizi, ecc.) e la qualità e caratteristiche dei materiali forniti.

In caso di fondata difformità tra il progetto delle opere e quanto realizzato, APB comunica per scritto al Richiedente tale situazione, il quale sarà tenuto al rifacimento delle opere non conformi e darne relativa comunicazione ad APB.

Il Richiedente, al termine della realizzazione in proprio dell'impianto di rete, è tenuto a inviare a APB la comunicazione di conclusione dei lavori, unitamente alla documentazione necessaria ai fini del collaudo, dell'attivazione ed esercizio e della gestione dei relativi tratti di rete

Lo stesso è inoltre tenuto a fornire preventiva comunicazione a APB in relazione all'inizio e alla conclusione delle lavorazioni relative alla realizzazione dell'impianto di rete

APB, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di conclusione dei lavori, è tenuto a effettuare il collaudo finale funzionale alla messa in esercizio dell'impianto di rete per la connessione di cui all'art. 1 comma 1 lettera eee) del TICA come definito nel successivo par. 7.13.2.

Successivamente al completamento delle attività di propria competenza, APB prende in consegna gli impianti realizzati dal Richiedente e perfezionandone l'acquisizione, altresì comunicando al Richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, con segnalazione di eventuali ulteriori obblighi a cui il Richiedente è tenuto ad adempiere affinché la connessione possa essere attivata.

Contestualmente APB segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

7.13.2. COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI RETE

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del TICA, qualora il Richiedente si avvalga della realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, l'esercibilità della stessa è sottoposta al corretto collaudo della realizzazione effettuata e al pagamento dei corrispettivi di collaudo come definiti all'art

Versione 2.3

L'attività di collaudo è finalizzata alla verifica della rispondenza dell'impianto di rete alle soluzioni tecniche convenzioni, compresi gli standard e le specifiche tecniche di progetto adottate da APB.

Il collaudo è consistente in un complesso di prove funzionali e di verifiche su opere, lavori e interventi eseguiti dal Richiedente la connessione; l'esecuzione dello stesso è a cura di APB, e/o di terzi espressamente incaricati dalla stessa, e avverrà in contraddittorio con il Richiedente la connessione.

Essa si compone di:

- a) **Verifiche documentali**
Costituiscono le attività di verifica della documentazione presentata dal Richiedente, finalizzate ad accertarne la rispondenza alla soluzione tecnica indicata nel preventivo ovvero nella soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), alle prescrizioni autorizzative e agli standard tecnici di APB;
- b) **Verifiche in corso d'opera**
Costituiscono le verifiche effettuate durante la realizzazione da parte del Richiedente secondo quanto previsto e definito e finalizzate alla verifica della conformità della realizzazione effettuata in modo regolare e corretto, anche in funzione dei materiali utilizzati, e con particolare riferimento alle opere per quali non sia possibile effettuare la verifica ex-post;
- c) **Collaudo finale**
Costituisce l'attività di collaudo dell'impianto di rete per la connessione effettuato al termine della sua realizzazione anche tramite verifiche e prove tecniche/meccaniche, comprensivo della redazione del verbale di collaudo.

Qualora l'esito del collaudo sia negativo, il Richiedente è tenuto alla realizzazione degli interventi necessaria all'adeguamento dell'impianto di rete per la connessione seguiti, successivamente, dalla verifica di un ulteriore collaudo da parte di APB.

Qualora, nel corso del collaudo, si riscontrino vizi o difformità d'esecuzione, il Richiedente la connessione è tenuto a eliminare le difformità e/o ricostruire parte dell'impianto non regolare.

Successivamente lo stesso è tenuto a comunicare a APB il completamento delle opere a carico, in conformità alle prescrizioni impartitegli, all'eliminazione di tutti i difetti, anche da eventuali opere similari controllate a propria cura e spese.

APB si riserva la facoltà di verifica di quanto dichiarato dal Richiedente la connessione effettuando eventualmente ulteriori campionamenti o verifiche sui componenti, scelti discrezionalmente al fine di verificare l'effettiva regolarizzazione dei difetti

In caso di collaudo positivo, il Richiedente è tenuto a stipulare un'adeguata polizza assicurativa a favore di APB della durata di dieci anni a partire dalla data di collaudo, a copertura degli impianti realizzati, in considerazione degli eventuali vizi occulti non rilevabili in fase di collaudo.

Contestualmente APB, insieme al Richiedente, redige il verbale di collaudo, attestante le attività svolte e il tempo impiegato.

A conclusione dell'attività di collaudo di cui sopra, APB calcola il corrispettivo di collaudo a conguaglio sulla base delle ore effettive, opportunamente dettagliate e motivate, dedicate a ciascuna delle tre fasi dell'attività di collaudo medesima, ivi comprese quelle dedicate agli eventuali ulteriori collaudi finali di cui all'art. 1 comma 1 lettera eee), punto iii., del TICA, qualora i precedenti collaudi finali abbiano avuto esito negativo. La differenza tra il corrispettivo di collaudo a conguaglio e il corrispettivo di collaudo a preventivo deve essere corrisposta dal Richiedente a APB entro 60 (sessanta) giorni

Versione 2.3

lavorativi se positiva ovvero da APB al Richiedente se negativa (si rimanda al cap. 10.8 per i dettagli inerenti ai suddetti corrispettivi).

7.13.3. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI DI RETE

La presa in carico degli impianti di rete realizzati in proprio dal Richiedente, sarà formalizzata a mezzo della stipula tra APB e Richiedente del "Verbale di consegna degli impianti" e del regolamento d'esercizio/contratto di connessione, con dettagliata indicazione delle seguenti informazioni:

- Punto di confine della connessione;
- Caratteristiche e tarature delle protezioni;
- Assetto normale del collegamento, manovre d'esercizio e personale autorizzato;
- Esercizio dei gruppi di generazione;
- Programmazione annuale dei lavori di manutenzione sugli impianti;
- Esercizio degli impianti in stato di emergenza;
- Manovre di messa fuori servizio per lavori;
- Manovre di messa fuori servizio per guasti;
- Modalità di accesso agli impianti e alle apparecchiature;
- Complessi di misura;
- Apparecchiature per il monitoraggio;
- Modalità di comunicazione tra le Parti e riferimenti telefonici personale referente.

Nei casi in cui il Richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell'attivazione della prima connessione (sia essa relativa all'impianto oggetto della richiesta o ad altra utenza) all'impianto di rete oggetto di acquisizione da parte di APB, previa stipula dell'atto di acquisizione delle opere realizzate, APB restituisce al Richiedente il corrispettivo per la connessione definito al par. 10.4 e versato dal medesimo Richiedente ai sensi dell'art. 12 comma 6, lettera a) del TICA maggiorato degli interessi legali.

Il Richiedente, entro la suddetta tempistica, è tenuto a versare a APB un corrispettivo pari alla differenza, se negativa, tra il costo relativo alle opere realizzate dal Richiedente, come individuato nella STMG ai sensi dell'art. 8 comma 3, lettera c) del TICA e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 12 del TICA o i costi di cui all'art. 7 comma 5 del TICA ove applicato.

Il suddetto corrispettivo, qualora la differenza sia positiva, sarà corrisposto da APB al Richiedente entro le medesime tempistiche.

In caso di ritardo, si ritengono applicabili i dovuti interessi legali.

L'atto di cessione degli impianti, conforme agli standard di APB, dovrà essere integrato dal trasferimento, a titolo gratuito, delle servitù e delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto stesso, se richieste direttamente dal Produttore. Il Produttore, inoltre, dovrà garantire per 10 anni dalla data della stipula dell'atto di cessione per i vizi e difetti dell'impianto non rilevabili al momento del

Versione 2.3

collaudo, impegnandosi a rimborsare ad APB le spese eventualmente sostenute per l'eliminazione degli stessi suddetti.

A garanzia del rimborso dei costi sostenuti da APB per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di rete dovrà essere consegnata ad APB, contestualmente all'atto di cessione degli impianti, una fidejussione della durata di tre anni di un importo pari al 30% del valore dell'impianto calcolato sulla base dei costi standard di APB. Qualora il Produttore non si renda disponibile alla cessione dell'impianto di rete per la connessione, APB:

- A. Invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un primo sollecito. Il Richiedente, qualora intenda contestare il contenuto dell'atto di cessione, può avvalersi della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com secondo le modalità previste;
- B. Decorsi inutilmente tre mesi dal sollecito o qualora l'Autorità non accolga l'eventuale reclamo presentato, invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un ulteriore ultimo sollecito prevedendo che l'impianto di produzione possa essere disconnesso nel caso in cui il Richiedente continui a non rendersi disponibile per completare la cessione;
- C. Decorsi ulteriori tre mesi dal predetto ultimo sollecito, disconnette l'impianto di produzione dalla propria rete fino al perfezionamento dell'atto di cessione/acquisizione delle opere realizzate.

Durante il periodo intercorrente tra la data di avvio della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com e la data della relativa conclusione, le tempistiche sopra richiamate si intendono sospese.

7.13.4. CONDIVISIONE DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più Richiedenti e qualora il contratto non risulti già sottoscritto da parte degli stessi, i Richiedenti aventi in comune la totalità o una parte dell'impianto di rete per la connessione sono tenuti ad accordarsi sulla scelta di realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione.

APB definisce le tempistiche per formulare la concordata richiesta tra le parti. In caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione sarà realizzata da APB.

Qualora i Richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, sono tenuti a indicare un referente costituente l'unica interfaccia con APB.

In questo caso, APB prevede la sottoscrizione del contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione.

APB prevede inoltre la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate con la possibilità di scioglimento del contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

7.14. CONCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

La conclusione della richiesta di connessione con procedura ordinaria, successivamente alla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, è subordinata all'invio da parte del Richiedente

Versione 2.3

dei seguenti documenti (disponibili al link <https://www.pubbliservizi.it/it/servizio-elettrico/distribuzione/connessioni.html>):

- Modulo di comunicazione di Fine Lavori dell'impianto di produzione;
- Modulo di comunicazione di Conferma ASSPC (ASSPC) *in futuro*
- Modulo di comunicazione di Fine Opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione
in futuro

7.14.1. REGOLAMENTO DI ESERCIZIO

Ai fini della connessione dell'impianto di produzione, il Richiedente è tenuto alla sottoscrizione del Regolamento di Esercizio e relativi allegati attestante la conformità dell'impianto di produzione alle normative vigenti.

Il documento, a cura di compilazione del Richiedente, è disponibile al link <https://www.pubbliservizi.it/it/servizio-elettrico/distribuzione/connessioni.html> e dovrà essere inviato alla PEC tec@pec.stadtwerke.it.

7.15. ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE

Qualora, ai fini della connessione, non siano necessarie opere e/o autorizzazioni, il tempo di realizzazione della connessione è decorrente dalla data di corretta ricezione, da parte di APB, dei documenti di realizzazione dell'impianto di produzione e di regolamento di esercizio

Qualora vi sia la presenza di opere per la connessione a carico del Richiedente, il termine previsto per la realizzazione della connessione è definito dall'art. 10 comma 1 del TICA e decorre dalla data di ricevimento, da parte di APB, di tale comunicazione ovvero, se posteriore, dal termine ultimo previsto dall'art. 9 comma 6 del TICA inerente agli eventuali atti autorizzativi richiesti.

APB provvederà a comunicare al Richiedente le possibili date per l'appuntamento finalizzato all'attivazione dell'impianto di produzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:

- La data di attivazione su GAUDÌ dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio";
- La data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita, nei soli casi diversi da quelli di cui all'art. 10 comma 11 del TICA.

APB, all'atto dell'attivazione della connessione, redigerà il verbale di attivazione (o di mancata attivazione) della connessione.

Qualora il Produttore si opponga all'accesso del personale di APB in sede di attivazione della connessione, APB non procederà all'attivazione della connessione sospendendo il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e comunicando tale azione al Produttore stesso e al GSE nel caso in cui l'impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'art. 10 del TICA.

8. RICHIESTE DI CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INF. A 800 W

8.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi della delibera ARERA 315/2020/R/eel, le modalità procedurale esposte nel presente capitolo, sono facenti riferimento alle condizioni procedurali ed economiche semplificate per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 800 W.

1. Impianto di produzione Plug & Play con potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W

Impianto di produzione risultante completo e pronto alla connessione diretta tramite spina a una presa dedicata e visivamente identificabile rispetto alle altre prese all'interno dell'impianto elettrico dell'unità di consumo, realizzato ai sensi della norma CEI 0-21;

2. Impianti di produzione con potenza attiva nominale inferiore a 800 W

Impianto di produzione di potenza attiva nominale inferiore a 800 W.

Nel rispetto di quanto definito nella suddetta delibera si ritengono valide nel rispetto delle seguenti definizioni e caratteristiche:

- Punto di connessione esistente con contratto di fornitura di energia elettrica attivo e con potenza già disponibile in prelievo non inferiore alla potenza dell'impianto di produzione da connettere;
- Assenza di ulteriori impianti di produzione;
- Il soggetto Richiedente la connessione avvalendosi della Comunicazione Unica è sempre e soltanto il soggetto che, in relazione all'impianto per il quale si sta presentando la comunicazione, intende rivestire la qualifica di Produttore di energia elettrica.

8.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

Le richieste di connessione per gli impianti di produzione di cui al punto 8.1 devono essere effettuate attraverso la presentazione della Comunicazione Unica (di seguito CU) quale modalità di richiesta di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi per gli impianti di produzione soddisfacenti i suddetti requisiti.

L'adozione della Comunicazione Unica consentirà al Richiedente di avvalersi dell'iter di connessione semplificato a fronte della rinuncia di remunerazione per l'eventuale energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto oggetto della richiesta di connessione garantendo, altresì, permettendo la non necessità di sottoscrizione del contratto di dispacciamento e l'immissione in rete dell'energia elettrica eccedentaria rispetto alle necessità di autoconsumo nei limiti e non oltre 800 W.

La suddetta CU consentirà inoltre la possibilità di eventuali modifiche della connessioni finalizzate al potenziamento dell'impianto di produzione entro, comunque, entro il limite di 800 W.

I moduli per la presentazione delle richieste di connessione di cui al par. 8.1, disponibili al link <https://www.pubbliservizi.it/it/servizio-elettrico/distribuzione/connessioni.html>, dovranno essere inviati a APB, salvo diversa indicazione, all'indirizzo tec@pec.stadtwerke.it e in copia conoscenza a info@stadtwerke.it.

Versione 2.3

- Comunicazione Unica (CU);
- Copia del documento di identità;
- Eventuale delega per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente;
- Schema elettrico unifilare definitivo dell'impianto di produzione, con evidenza dei generatori, degli eventuali inverter, dei dispositivi generali e dei dispositivi di sezionamento, e le modalità di connessione del medesimo impianto alla rete, secondo le Norme CEI applicabili;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alla regola dell'arte ai sensi della vigente normativa (impianti con potenza nominale compresa tra 350W e 800W);
- Dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati;
- Regolamento di esercizio sottoscritto dal Produttore, conforme a quanto previsto dall'Allegato G bis alla Norma CEI 0-21.

8.2.1. DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

Contestualmente al caricamento della CU sopra definita, in funzione della tipologia di impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione, è necessario effettuare il caricamento dei seguenti documenti:

1. Impianti di produzione Plug & Play con potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W
 - Comunicazione Unica (CU);
 - Copia del documento di identità;
 - Eventuale delega per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente.
2. Impianti di produzione con potenza attiva nominale inferiore o uguale a 800 W
 - Comunicazione Unica (CU);
 - Copia del documento di identità;
 - Eventuale delega per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente;
 - Schema elettrico unifilare definitivo dell'impianto di produzione, con evidenza dei generatori, degli eventuali inverter, dei dispositivi generali e dei dispositivi di sezionamento, e le modalità di connessione del medesimo impianto alla rete, secondo le Norme CEI applicabili;
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alla regola dell'arte ai sensi della vigente normativa;
 - Dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati;
 - Regolamento di esercizio sottoscritto dal Produttore, conforme a quanto previsto dall'Allegato G bis alla Norma CEI 0-21.

8.3. CONDIZIONI PROCEDURALI

APB, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Comunicazione Unica, provvederà all'inserimento nel sistema GAUDI' dei dati relativi al censimento dell'impianto di produzione sulla base del mandato con rappresentanza conferitogli ai sensi della stessa CU.

Altresì, effettuerà, ove necessario, la riprogrammazione del misuratore bidirezionale al fine di attivare la rilevazione dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W. Ai sensi del TICA, ai fini delle connessioni degli impianti di produzione a mezzo di Comunicazione Unica, gli eventuali lavori svolti da parte di APB sono classificati in lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura di energia elettrica prelevata e immessa da/con la rete APB.

Il soggetto titolare della Produzione potrà immettere energia elettrica nella rete di APB nei limiti di potenza installata e nel rispetto delle condizioni tecnico-economiche di accesso e connessione alla rete stabilite dall'ARERA, dal Regolamento di Esercizio e dalle regole e obblighi a carico del Richiedente applicabili.

Eventuali modifiche della connessione finalizzate al potenziamento dell'impianto di produzione all'interno del limite di potenza inferiore o al più uguale a 800 W, potranno essere effettuate attraverso la suddetta modalità adottante la Comunicazione Unica.

L'eventuale volontà di dismissione dell'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W dovrà essere comunicata a APB attraverso PEC.

Lo stesso Produttore dovrà inoltre fornire comunicazione al sistema GAUDI, secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l'UP ovvero l'impianto di produzione sarà dismessa/o.

9. ADEMPIMENTI A CURA DEL RICHIEDENTE DURANTE L'ESERCIZIO

Durante la fase di esercizio dell'impianto il Richiedente è tenuto a rispettare:

- Le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'Autorità;
- Il regolamento di esercizio;
- Le regole e gli obblighi posti a carico del Richiedente contenuti nel Codice di rete;
- Le regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto di produzione, APB rilevasse sistematiche immissioni di energia elettrica (superamento della potenza richiesta in immissione in almeno due distinti mesi nell'anno solare) eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, APB è tenuto a modificare il valore della potenza richiesta in immissione e ricalcolare il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione.

Si applica al Richiedente il doppio del corrispettivo per la connessione che sarebbe determinato, sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, qualora il Produttore richieda l'aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione.

10. CORRISPETTIVI PER LE RICHIESTE DI CONNESSIONE

10.1. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento dei corrispettivi inerenti le richieste di connessione di seguito elencati, salvo diversa formale indicazione, dovrà essere corrisposto a APB attraverso una delle seguenti modalità e coordinate (Si richiede la corretta indicazione della causale nei specifici casi di seguito indicati):

Bonifico Bancario

Azienda Pubbliservizi Brunico

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, Bolzano, Agenzia 107

IBAN: IT 42 J 06045 11619 000000002034

Il pagamento dovrà recare causale, generalità, indirizzo e ragione sociale del Richiedente.

Ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento sono presenti nel sito internet <https://www.pubbliservizi.it/it/servizio-elettrico/distribuzione/connessioni.html>.

Sarà cura di APB inviare la fattura dei corrispettivi corrisposti.

10.2. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICI EX DM 2 AGOSTO 2022 E DI IMPIANTI DI PRODUZIONE A MICROGENERAZIONE EX DM 16 MARZO 2017

Ai sensi dell'art. 13 del TICA, le richieste di connessione di impianti ex decreto ministeriale 2 agosto 2022 ovvero di impianti ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 che richiedono, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura, comportano l'addebito da parte di APB al Richiedente del corrispettivo onnicomprensivo per la connessione pari a: € 100 + IVA.

10.3. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO

Le richieste di nuova connessione o adeguamento della connessione esistente per le tipologie di cui al par. 7.1 devono presentare, all'atto della presentazione della richiesta di connessione, il pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo a favore di APB, espresso in euro ai sensi dell'art. 6 comma 6 del TICA, come segue:

- i. € 30,00 + IVA per potenze in immissione richieste fino a 6 kW;
- ii. € 50,00 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW;
- iii. € 100,00 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 10 kW e fino a 50 kW;
- iv. € 200,00 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
- v. € 500,00 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
- vi. € 1.500,00 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;

Versione 2.3

vii. € 2.500,00 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

Causale da indicare nel pagamento:

Richiesta connessione impianto di produzione - POD IT039EXXXXXXXXXXX

10.4. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA CONNESSIONE

Ai sensi degli artt. 12 e 13 e relativi commi del TICA, il corrispettivo per la connessione in relazione al punto di immissione per le richieste di cui al par. 7.1, espresso in euro [€] escluso IVA è calcolato, in funzione delle differenti richieste, come segue:

1. Impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel caso di centrali ibride rispettanti le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 e nel caso di impianti di cogenerazione ad Alto Rendimento. Minor valore tra:

$$\begin{aligned} A &= CPA + CMA \cdot P \cdot DA + 100 \\ B &= CPB + CMB \cdot P \cdot DB + 6.000 \end{aligned}$$

2. Impianti di produzione con nuova connessione e linea costituita in cavo interrato. Minor valore tra:

$$\begin{aligned} A &= CPA + 2CMA \cdot P \cdot DA + 100 \\ B &= CPB + 2CMB \cdot P \cdot DB + 6.000 \end{aligned}$$

3. Impianti di produzione con nuova connessione e linea costituita in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea:

$$\min \left\{ \begin{aligned} A &= CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 100 \\ B &= CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 6000 \end{aligned} \right.$$

4. Impianti di produzione con adeguamento della connessione esistente e linea costituita in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea:

Versione 2.3

$$\min \begin{cases} A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 100 \\ B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 6000 \end{cases}$$

Nel calcolo dei suddetti corrispettivi sono da intendersi le seguenti voci:

- CPA [€/kW]: Corrispettivo per unità di potenza ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TICA;
- CPB [€/kW]: Corrispettivo per unità di potenza ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TICA;
- P [kW] = potenza ai fini della connessione ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera z) del TICA;
- CMA [€/(kW·km)]: Corrispettivo per unità di potenza al km ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TICA;
- CMB [€/(kW·km)]: Corrispettivo per unità di potenza al km ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TICA;
- DA [km]: Distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione del Gestore di Rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TICA;
- DB [km]: Distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione del Gestore di Rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TICA;
- Daereo [km]: Lunghezza reale della linea aerea di connessione ai sensi dell'art. 12 comma 3 del TICA;
- Dcavo [km]: Lunghezza reale della linea di connessione realizzata in cavo interrato ai sensi dell'art. 12 comma 3 del TICA;
- Dtotale [km]= Daereo + Dcavo [km]: Lunghezza totale della linea di connessione ai sensi dell'art. 12 comma 3 del TICA.

Il Richiedente, contestualmente all'accettazione del preventivo, dovrà inviare a APB la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del 30% del suddetto corrispettivo, al netto degli eventuali interventi realizzati in proprio dal Richiedente.

La documentazione attestante il pagamento della restante quota del 70% dovrà essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di completamento opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione e esplicitamente richieste e indicate nell'offerta commerciale.

Come previsto dall'art. 12 comma 6 del TICA, qualora queste ultime non fossero richieste, il Richiedente, nel caso di corrispettivi per la connessione per importi fino a 2.000 €, in alternativa al pagamento dilazionato in 30% + 70% dell'importo complessivo del corrispettivo per la connessione, può provvedere al pagamento del 100% del corrispettivo per la connessione in un'unica soluzione contestualmente all'accettazione del preventivo trasmettendo la relativa attestazione di pagamento.

Causale da indicare nel pagamento:

Connessione impianto di produzione - Accettazione preventivo XXXXXX (numero protocollo)

10.5. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO DELLA CONNESSIONE ESISTENTE CON INTERVENTI NON ALTERANTI LA CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 del TICA, le richieste di adeguamento della connessione esistente, qualora relative a interventi sull'impianto di produzione non alteranti la configurazione inserita in GAUDI o sull'impianto elettrico dell'utente e non comportanti interventi di APB sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, non comportano il pagamento di nessun corrispettivo a favore del Gestore di Rete.

Si faccia riferimento al par. 7.1 per le casistiche differenti da quanto indicato nel presente comma.

10.6. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA INFERIORE A 800 W

Ai sensi dell'art. 6 comma ter.1 della delibera 315/2020/R/eel, non si ritiene dovuto il pagamento di alcun corrispettivo per le richieste di connessione di cui al presente comma e effettuate mezzo di Comunicazione Unica.

10.7. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LE ATTIVITÀ INERENTI I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Ai sensi degli artt. 9 commi 2, 7, 9, 11, 12 del TICA, il corrispettivo per le attività inerenti gli adempimenti autorizzativi necessari alla connessione dell'impianto di produzione di cui all'Allegato 2, calcolato e definito da APB considerando il valore medio delle singole pratiche autorizzative componenti il procedimento autorizzativo, è pari a:

1. Gestione globale iter autorizzativo: €3.750,00 + IVA;
2. Predisposizione sola documentazione: €2.250,00 + IVA;
3. Ottenimento servitù per singola proprietà interessata (escluse attività di Indennità di servitù e onere per registrazione dell'atto): €2500,00 + IVA.

10.8. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER IL COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

Ai sensi dell'art. 16 commi 3, e 5 del TICA, il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per le attività di collaudo di cui al par. 7.13.2, variante in funzione del numero di ore, di risorse impiegate e di dimensioni dell'opera, è composto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle seguenti componenti:

1. Corrispettivo unitario di collaudo

Rappresenta il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti da APB per l'effettuazione dell'attività di collaudo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per ciascuna delle tre fasi, lo stesso è calcolato da APB come di seguito in funzione della risorsa necessaria:

- a) Corrispettivo unitario di collaudo a copertura delle verifiche documentali: €/h 35,00 + IVA
- b) Corrispettivo unitario di collaudo a copertura delle verifiche di corretta e regolare esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di rete: €/h 35,00 + IVA (ogni 50 m di opera)

Versione 2.3

- c) Corrispettivo unitario di collaudo a copertura delle attività di collaudo al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto di rete: 35,00 €/h + IVA
2. Corrispettivo di collaudo a preventivo
- Rappresenta il corrispettivo di collaudo definito nel preventivo per la connessione o nella STMD e aggiornato in funzione di ogni aggiornamento della soluzione tecnica.
3. Corrispettivo di collaudo a conguaglio
- Rappresenta il corrispettivo definito sulla base della soluzione tecnica realizzata e delle verifiche in campo realmente effettuate. Esso è considerante anche gli eventuali ulteriori collaudi finali nei casi di esito negativo dei precedenti effettuati.

Il pagamento dei suddetti corrispettivi è da intendersi a carico del Richiedente anche qualora le attività di verifica abbiano esito negativo.

10.9. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER IL PUNTO DI PRELIEVO

Ai sensi dell'Allegato C alla delibera 568/2020/R/eel, qualora non si verificano variazioni rispetto alle vigenti condizioni relative al punto di connessione in prelievo, non si ritiene dovuto il pagamento di alcun corrispettivo.
E' fatto esplicito riferimento a quanto indicato nella delibere di riferimento per le casistiche differenti da quanto indicato al presente paragrafo.

10.10. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA VOLTURA DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 35bis comma 3 del TICA, le richieste di voltura, qualora la richiesta di voltura di cui al par. 11.1 sia relativa a una richiesta di connessione di impianto di produzione non ancora attivo, il richiedente della voltura è tenuto al pagamento del corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi previsto dall'articolo 28 comma 1 del Testo Integrato Connessioni pari, per il periodo di riferimento, a: €25.81 + IVA.

Causale da indicare nel pagamento:

Richiesta TICA – Voltura impianto di produzione POD IT039EXXXXXXXXX

in base alla delibera 616/2023 Art 7.10 non è più richiesto l'onere amministrativo per richieste TIC

11. MODIFICHE ALLO STATO DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

11.1. VOLTURA DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

11.1.1. TIPOLOGIA DI VOLTURA

Il Richiedente la voltura dell'impianto di produzione è tenuto a effettuare la richiesta di voltura in funzione della tipologia, come segue:

Versione 2.3

- a) Qualora la richiesta di voltura sia relativa a un impianto di produzione attivo e con contratto di fornitura di energia elettrica esistente, il Richiedente è tenuto a rivolgersi contestualmente al proprio Venditore e a APB, secondo le rispettive modalità operative;
- b) Qualora la richiesta di voltura sia relativa a un impianto di produzione attivo o non attivo ma privo di contratto di fornitura di energia elettrica esistente, il Richiedente è tenuto a rivolgersi unicamente a APB secondo le modalità operative indicate.

La voltura della pratica di connessione è ammessa in qualsiasi fase dell'iter di connessione e può essere finalizzata alle seguenti attività:

- a) Per impianti di produzione in stato di pre-attivazione, modifica unicamente del soggetto Richiedente la connessione dell'impianto di produzione;
- b) Per impianti di produzione in stato di pre-attivazione, modifica unicamente del soggetto Produttore associato all'impianto di produzione;
- c) Per impianti di produzione in stato di pre-attivazione, modifica del soggetto Richiedente e del soggetto Produttore associato all'impianto di produzione se non coincidenti nella stessa persona;
- d) Per impianti di produzione in stato di pre-attivazione, modifica del soggetto Richiedente e del soggetto Produttore associato all'impianto di produzione se coincidenti nella stessa persona;
- e) Per impianti di produzione in stato di post-attivazione, modifica del soggetto Produttore associato all'impianto di produzione coincidente con il Richiedente.

11.1.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI VOLTURA

Il Richiedente la voltura, qualora si verifichi la modifica del Richiedente la connessione e/o del Produttore associato all'impianto di produzione, è tenuto comunicarlo a APB attraverso l'invio della richiesta nei confronti di APB (tec@pec.stadtwerke.it) oppure compilando e inviando il Modulo di voltura in funzione della tipologia di richiesta di cui al par. 11.1.1 (comprensivo obbligatoriamente degli allegati indicati) disponibile nel link <https://www.pubbliservizi.it/it/servizio-elettrico/distribuzione/connessioni.html>.

La richiesta di voltura, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) Il codice di rintracciabilità della pratica di connessione oggetto di voltura;
- b) Il codice CENSIMP dell'impianto di produzione a cui la pratica di connessione da volturare si riferisce, qualora l'impianto sia stato già registrato sul sistema GAUDI;
- c) L'indicazione riguardo la tipologia di voltura di cui par.11.1.1;
- d) La data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto;
- e) I dati identificativi del soggetto subentrante e del soggetto cedente. A tal fine la domanda dovrà contenere almeno i dati di cui al comma 6.3, lettere z) e aa), di entrambi i soggetti;
- f) Qualora la richiesta di voltura sia inerente alla modifica del Richiedente quale soggetto diverso dal Produttore associato all'impianto di produzione, copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal Produttore al soggetto subentrante (nuovo Richiedente);
- g) Qualora la richiesta di voltura sia inerente alla modifica del Produttore associato all'impianto di produzione quale soggetto diverso dal Richiedente, copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal Produttore subentrante al soggetto Richiedente;
- h) Qualora la richiesta di voltura comporti le modifiche sul Portale GAUDI da parte di APB; il mandato con rappresentanza al Gestore di Rete per l'aggiornamento dei suddetti dati del Produttore associato all'impianto oggetto della pratica di connessione da volturare;
- i) La dichiarazione di presa visione e accettazione delle condizioni previste nei contratti in essere e già sottoscritti dal soggetto cedente, di disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, rinnovando con ciò la medesima

Versione 2.3

dichiarazione già effettuata dal soggetto cedente all'atto della richiesta di connessione e di la titolarità degli atti autorizzativi inerenti alla pratica in oggetto già rilasciati dalle competenti autorità;

- j) La dichiarazione del soggetto cedente recante il nulla osta necessario per poter concludere positivamente la voltura a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura e concordata con il subentrante;
- k) La documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi previsto dall'articolo 28, comma 1, del Testo Integrato Connessioni.

APB, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di voltura, provvede a:

1. Verificare la rispondenza dei dati indicati al par. 11.1.2;
2. Verificare la rispondenza tra il soggetto registrato nel sistema GAUDÌ come Produttore per l'impianto di produzione oggetto della pratica da volturare e il soggetto indicato nella richiesta di voltura come Produttore prima del perfezionamento della voltura stessa;
3. Verifica la conformità della richiesta di voltura a quanto previsto dal presente documento.
4. Comunicare a mezzo PEC al soggetto cedente e cessionario, qualora l'esito delle verifiche sia negativo, l'informativa con dettaglio sulle relative motivazioni;
5. Comunicare a mezzo PEC al soggetto cedente e cessionario, qualora l'esito delle verifiche sia positivo, la positiva conclusione della richiesta di voltura con indicazione della data di decorrenza della stesa, come da indicazione fornita dal Richiedente.

11.2. RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente qualora opti per la rinuncia alla richiesta di connessione è tenuto ad inviare una PEC a APB comunicando la rinuncia alla richiesta di connessione, all'indirizzo tec@pec.stadtwerke.it in copia conoscenza a info@stadtwerke.it.

11.3. DECADENZA RICHIESTA DI CONNESSIONE

Qualora, ai sensi di quanto disposto dal TICA, si verifichi la decadenza della pratica di connessione APB è tenuto a informare il Richiedente a mezzo di comunicazione PEC, con indicazione della causa e della data di decadenza.

11.4. MESSA IN CONSERVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Il Produttore, qualora richieda di mettere in conservazione la propria UP o il proprio impianto di produzione, è tenuto ad inviare una PEC a APB, fornendo tutti i dati necessari al identificazione dell'impianto in questione (POD, codice censimp) e indicandone il motivo, all'indirizzo tec@pec.stadtwerke.it in copia conoscenza a info@stadtwerke.it.

La messa in conservazione dell'impianto di produzione comporta l'interruzione dell'attività di produzione, con possibilità di permanente apertura del dispositivo di generatore, senza dismissione dello stesso.

Le apparecchiature di misura presenti e non più utilizzate restano installate seppur non siano effettuate le attività di raccolta, di validazione, registrazione e di messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica. Il Produttore, per il periodo di messa in conservazione, in relazione alle predette apparecchiature di misura, è tenuto a riconoscere a APB, se previsto, il corrispettivo relativo all'attività di installazione e manutenzione.

11.5. RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Il Produttore, qualora voglia riattivare l'UP o l'impianto di produzione successivamente alla messa in conservazione della/o stessa/o, è tenuto ad inviare una PEC a APB, fornendo tutti i dati necessari all'identificazione dell'impianto in questione (POD, codice censimp), all'indirizzo tec@pec.stadtwerke.it in copia conoscenza a info@stadtwerke.it.

Nel caso di Cessione Totale: Il Richiedente è tenuto a riconoscere a APB il corrispettivo, definito ai sensi del TIC, a copertura dei costi sostenuti ai fini delle attività di propria competenza. Ai fini dell'attivazione della connessione si applicano le disposizioni previste dal comma 10.6 del TICA.

Nel caso in cui, ai fini della riattivazione, si rendono necessarie modifiche della connessione esistente, il Richiedente è tenuto a presentare a APB l'apposita richiesta di cui all'articolo 6, in luogo della richiesta di riattivazione.

il modulo verrà messo a disposizione nel futuro

11.6. DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Il Produttore, qualora richieda di dismettere la propria UP o il proprio impianto di produzione, è tenuto a comunicarlo a APB inviando una richiesta all'indirizzo tec@pec.stadtwerke.it e in copia conoscenza a info@stadtwerke.it.

Il Richiedente, contestualmente all'inoltro della comunicazione a APB, è tenuto a effettuare la richiesta di dismissione dell'impianto di produzione anche nel portale GAUDI' di TERNA (secondo le modalità da TERNA definite).

APB, successivamente alla verifica della richiesta, è tenuto a rimuovere le apparecchiature di misura presenti non più necessarie per effetto della dismissione per le quali è il soggetto responsabile dell'attività di installazione e manutenzione e a convalidare la richiesta inserita in GAUDI' dal Richiedente.

Il Richiedente, in relazione alle predette apparecchiature di misura, non è tenuto a corrispondere a APB alcun corrispettivo per il servizio di misura.

12. CONFIGURAZIONI TISSPC PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E CONSUMO

Ai sensi della dell'Allegato A alla delibera 578/2013/R/eel, (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – TISSPC) si riportano, in ordine alfabetico, le definizioni e caratteristiche minime necessarie per la regolazione dei SSPC e per presentazione delle richieste di connessione.

a) Altri Autoproduttori (AA)

Gli utenti autoproduttori non rientranti nei SAP. Vi rientrano le cooperative storiche senza rete, le altre cooperative storiche in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza, i consorzi storici senza rete, gli altri consorzi storici in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza e le persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e la utilizzano per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate

Versione 2.3

dalla medesima controllante, per la parte di energia elettrica che per le predette finalità viene trasportata tramite la rete pubblica;

b) Altri Sistemi Esistenti (ASE)

Sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell'ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di Produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario;

c) Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC)

Insieme dei sistemi efficienti di utenza (SEU), dei sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici, degli Altri Sistemi di Autoproduzione (ASAP) e degli Altri Sistemi Esistenti (ASE), appartenenti alle sottocategorie di SSPC;

d) Altro Sistema di Autoproduzione (ASAP)

Sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;

e) AutoProduttore

Persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999.

In particolare, gli autoproduttori possono essere suddivisi in due sottoinsiemi: i Sistemi di Autoproduzione (SAP) e gli altri Autoproduttori (AA);

f) Cliente Finale

Persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private;

g) Sistema di autoproduzione (SAP)

Sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999;

Versione 2.3

h) Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)

Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad Alto Rendimento, gestiti dal medesimo Produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del Produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;

i) Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SESEU)

Sono realizzazioni soddisfacenti tutti i requisiti di cui ai seguenti punti i e ii e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii, i. e v:

- i. Realizzazioni per le quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
- ii. Sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del TISSPC (1 gennaio 2014), ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- iii. Sistemi che rispettano i requisiti dei SEU;
- iv. Sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di Produttore e di unico cliente finale all'interno di tale sistema. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del TISSPC (1 gennaio 2014) ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
- v. Sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)¹ già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

j) Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo A (SESEU-A)

Sistemi soddisfacenti i requisiti di cui alla precedente lettera i) ai punti i, ii e iv.

k) Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo B (SESEU-B)

Sistemi soddisfacenti i requisiti di cui alla precedente lettera i) ai punti i, ii e iii, nonché, a decorrere dall'1 Gennaio 2016, i sistemi rientranti tra i SESEU-C che soddisfano i requisiti di cui agli artt. 26 commi 1 e/o 2 del TISSPC.

l) Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo C (SESEU-C)

Sistemi soddisfacenti i requisiti di cui alla precedente lettera i) ai punti i, ii e v.

m) Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC)

Insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li

Versione 2.3

costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico;

n) Unità di Produzione (UP)

Insieme di uno o più gruppi di generazione connessi alle reti pubbliche anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza e nella disponibilità di un utente del dispacciamento, raggruppati secondo le modalità definite da Terna nel cap. 4 al Codice di rete ed approvate dall'Autorità, e tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione.

Ai sensi della delibera 361/2023/R/eel che integra sia il TISSPC che il TICA si riportano le ultime disposizioni relativi all'installazione di contatori di produzione:

Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
- accedono al Mercato elettrico come unica UP;
- non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell'energia elettrica prodotta;
- non condividono il punto di connessione con altre UP.

APB non sostituirà le verifiche in loco (e la redazione del relativo verbale di attivazione) con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente la connessione ovvero il produttore dichiara la conformità dell'impianto di produzione alle Norme tecniche del CEI, alla normativa vigente, nonché la corrispondenza con quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di connessione.

12.1. BENEFICI TARIFFARI PREVISTI DALLA LEGGE PER I SEU E I SEESEU

Qualora, in riferimento alla realizzazione del nuovo impianto rientrante in una delle categorie degli ASSPC, si voglia procedere a richiedere la qualifica di SEESEU o SEU, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'ASSPC nella sua ultima configurazione, al termine dell'iter di connessione, il Produttore e il cliente finale sono tenuti a inoltrare al GSE, secondo modalità dallo stesso definite, una richiesta congiunta con indicazione del referente unico.

Qualora la presente richiesta sia inviata al GSE oltre il termine ultimo previsto dalla data di entrata in esercizio dell'ASSPC, i benefici previsti per i sistemi efficienti di utenza (tipo SEESEU-A, i SEESEU-B e i SEU) ove spettanti, saranno applicati a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta al GSE.

Ai sensi del D.lgs. 115/08, i sistemi SEU e SEESEU sono tenuti al pagamento degli oneri di rete (tariffe di trasmissione e distribuzione) e di sistema in relazione alla sola quota parte di energia prelevata dalla rete pubblica.

Gli altri sistemi SSPC sono tenuti al pagamento, in funzione delle caratteristiche della connessione, degli oneri di rete in relazione alla sola quota parte di energia prelevata.

Gli oneri di sistema saranno ricaricati sull'energia elettrica complessivamente consumata all'interno del sistema e non solo sulla quota parte prelevata da rete.

SSPC sono un insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico.

13. ALLEGATI TECNICI

13.1. ALLEGATO 1 – SOLUZIONI TECNICHE E COSTI MEDI PER GLI IMPIANTI DI RETE

Le soluzioni tecniche standard e i costi medi relativi alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione in Bassa (BT) e Media Tensione (MT) sono indicati nell'Allegato 1, disponibile al link <https://www.pubbliservizi.it/it/servizio-elettrico/distribuzione/connessioni.html>.

13.2. ALLEGATO 2 – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER GLI IMPIANTI DI RETE

I procedimenti autorizzativi per la connessione e l'esercizio dell'impianto di produzione e le modalità di scelta da parte del Richiedente in materia di gestione dei procedimenti autorizzativi sono indicati nell'Allegato 2, disponibile al link <https://www.pubbliservizi.it/it/servizio-elettrico/distribuzione/connessioni.html>.

13.3. ALLEGATO 3 – SPECIFICA TECNICA PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Le indicazioni e modalità di connessione delle apparecchiature di misura relative al servizio di misura dell'energia elettrica prelevata, immessa e prodotta sono indicate nell'Allegato 3, disponibile al link <https://www.pubbliservizi.it/it/servizio-elettrico/distribuzione/connessioni.html>.

14. SCAMBIO DATI TERNA – DSO APB – SGU

Ai fini della normativa in oggetto, si distingue quanto segue:

a) Impianto di produzione esistente

È l'impianto di produzione di energia elettrica connesso alla rete di Media Tensione, di potenza ≥ 1 MW ed entrato in esercizio entro il 31 marzo 2023.

b) Impianto di produzione nuovo

È l'impianto di produzione di energia elettrica connesso alla rete di Media Tensione, di potenza ≥ 1 MW ed entrato in esercizio dall'1° aprile 2023.

I produttori che gestiscono gli impianti di produzione connessi o da connettere in Media Tensione sono responsabili dell'installazione e manutenzione dell'apparato di campo e del relativo sistema di comunicazione a livello di impianto di produzione che consentono la rilevazione dai dati oggetto di scambio ai sensi del Codice di rete di Terna, secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16.

Allo scopo, le disposizioni relative alla rilevazione delle misure nel tempo reale dell'energia elettrica attiva prodotta a livello di singolo gruppo di generazione trovano applicazione solo per impianti di produzione nuovi.

Versione 2.3

APB è responsabile della rilevazione dei dati oggetto di scambio ai sensi del Codice di rete di Terna, nonché della loro gestione e messa a disposizione di Terna secondo le modalità concordate tra TSO e APB e previste dal medesimo Codice di rete.

Allo scopo, APB può avvalersi di altre imprese distributrici secondo modalità pattuite tra le parti.

In caso di impianti nuovi, i produttori installano i dispositivi di cui prima entro la data di entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione, dandone comunicazione all'impresa distributtrice entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA. La mancata installazione dei dispositivi è condizione sufficiente per sospendere l'attivazione della connessione.

Nel caso di impianti di produzione esistenti, i produttori adeguano gli impianti di produzione di cui sono responsabili, installando i dispositivi di cui prima, e comunicano entro il 31 maggio 2024 l'avvenuto adeguamento all'impresa distributtrice secondo le modalità previste dal presente articolo.

APB fornisce informazione in merito tramite le presenti MCC, mettendo a disposizione un format per la comunicazione di avvenuto adeguamento. Inoltre, APB ha già provveduto ad informare, entro il 31 maggio 2022, tramite modalità che garantiscano il ricevimento della comunicazione, tutti i produttori responsabili della gestione di impianti di produzione esistenti e connessi alla propria rete, inviando a loro anche il Regolamento di Esercizio aggiornato.

Dopo aver terminato le attività di propria competenza, i produttori trasmettono a APB, entro il 31 maggio 2024, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti alle prescrizioni di cui al presente provvedimento nonché il nuovo regolamento di esercizio sottoscritto, allegando una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del produttore stesso in cui si attesta che l'impianto di produzione è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T).

I produttori adempienti all'obbligo poc'anzi menzionato, hanno diritto, per ciascun impianto di produzione oggetto di adeguamento, al contributo forfettario per l'adeguamento, di seguito elencato:

- a) 10.000€ in caso di invio di avvenuto adeguamento entro il 31 luglio 2023;
- b) 7.500€ in caso di invio di avvenuto adeguamento tra l'1° agosto 2023 e il 31 ottobre 2023;
- c) 5.000€ in caso di invio di avvenuto adeguamento tra l'1° novembre 2023 e il 31 gennaio 2024;
- d) 2.500€ in caso di invio di avvenuto adeguamento tra l'1° febbraio 2024 e il 31 maggio 2024;

Entro 2 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal produttore APB effettua verifiche da remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione presso gli impianti di produzione esistenti oggetto di adeguamento, al fine di verificare:

- a) l'avvenuta e corretta installazione dei dispositivi previsti;
- b) la piena operatività dello scambio dati, anche effettuando prove di comunicazione con le infrastrutture di APB tramite i canali messi a disposizione dalla medesima.

Nel caso in cui le verifiche abbiano esito negativo per cause non imputabili all'APB, la medesima ne dà evidenza al produttore, dando indicazioni in merito agli interventi correttivi necessari e prevedendo una scadenza di almeno due mesi per la loro effettuazione.

Al termine di tali interventi correttivi, il produttore ne dà comunicazione all'APB che programma una nuova verifica entro il mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l'esito delle verifiche continui a essere negativo per cause non imputabili all'APB e qualora sia decorsa la data del 31 maggio 2024, la medesima APB inserisce il produttore, in relazione a tale impianto di produzione, tra gli inadempienti ai fini della comunicazione nei confronti di Terna.

Versione 2.3

Nel caso in cui le verifiche previste abbiano esito positivo, il contributo forfetario per l'adeguamento è erogato dall'APB entro tre mesi dalla data di ricevimento, da parte della medesima, della comunicazione di avvenuto adeguamento.

Nei casi verifiche con esito positivo, il contributo forfetario per l'adeguamento è erogato da APB entro il mese successivo alla data della verifica.

Il produttore perde il diritto al contributo forfetario in relazione a un dato impianto di produzione nei casi in cui, per tale impianto, venga inserito tra gli inadempienti di cui prima.

15. RIFERIMENTI APB

APB rende disponibili i seguenti recapiti ai fini di eventuali comunicazioni necessarie ai soggetti di interesse.

- Email: info@stadtwerke.it
- PEC: tec@pec.stadtwerke.it